

CCVII^a TORNATA**MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1928 - Anno VII****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Congedi	Pag.	11266	« Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina ».	11319
Convocazione del Senato a domicilio		11267	« Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino »	11323
Dichiarazioni di voto.		11267	« Approvazione della Convenzione con la Società Anonima Ricuperi Marittimi di Genova (Sorima) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra ».	11323
Disegni di legge (Approvazione di):			« Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di « Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini »	11324
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio »		11305	« Istituzione di Uffici Movimento Ufficiali della Marina mercantile presso le Capitanerie di Porto »	11326
« Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma »		11306	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di Enti del Friuli »	11328
« Ampliamento della provincia di Viterbo ».		11307	« Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 »	11328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale »		11308	« Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 »	11328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brèscia »		11308	« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore »	11329
« Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, e disposizioni varie ».		11309	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine della presentazione di domande del riacquisto di diritto d'autore è prorogato al 28 febbraio 1929 »	11330
« Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2360, autorizzante le spese per l'acquisto del Castello di Gradara »		11311		
, « Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilità del suo credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento »		11311		
« Determinazioni delle unità legali di misura »		11312		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni ».		11313		

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto » 11268

Oratori:

ARTOM 11298
RAVA, relatore 11298

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1955, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali » 11299

Oratori:

PIRONTI, relatore 11304
ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto 11305

« Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato » 11314

Oratori:

MAYER, relatore 11316
MOSCONI, ministro delle finanze 11314

« Modificazione all'art. 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia » 11321

Oratore:

RAVA 11322

« Penalità in materia di imposte dirette » . . 11330

Oratori:

GAROFALO 11336
MOSCONI, ministro delle finanze 11331
RAVA, relatore 11334
ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto 11337

— Approvazione di un'ordine del giorno — 11335

Nomina di commissari 11340

Petizioni (Lettura del sunto di) 11266

Relazioni (Presentazioni di) 11338

Ringraziamenti 11266

Sui lavori del Senato:

Oratori:
PRESIDENTE 11267

Votazione e scrutinio segreto (Risultato di) 11320, 11338

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per l'economia nazionale, per le comunicazioni.

SIMONETTA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi,

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 3; Cipelli per giorni 3; Cadorna per giorni 3; Fabbri per giorni 3; Lustig per giorni 3; Mazzoni per giorni 3; Pecori Giraldi per giorni 3; Pescarolo per giorni 3; Queirolo per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SIMONETTA, segretario, legge:

« Il Podestà di Castelfranco Emilia (provincia di Bologna) fa voti a nome di quella cittadinanza, contro l'aggregazione di detto comune alla provincia di Modena e circa la circoscrizione territoriale del comune stesso ».

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato le seguenti lettere di ringraziamento delle famiglie dei defunti senatori Di Saluzzo e Pipitone per le condoglianze inviate a nome del Senato stesso.

« Torino, 15 novembre 1928.

« Eccellenza,

« Con animo profondamente grato ringrazio di cuore a nome di tutta la famiglia del mio compianto suocero senatore Marco Di Saluzzo V. E. per le parole pronunciate in ricordo del nostro carissimo estinto.

« Esterno in pari tempo l'espressione del nostro grato animo per le condoglianze inviateci da parte del Senato del Regno e in particolar modo V. E. che se ne rese interprete.

« Con atto di ossequio.

« F.to Carlo DEL CARRETTO ».

« Trapani, 16 novembre 1928 — A. VII E. F.

« Eccellenza,

« Le nobili elevate parole pronunciate dalla E. V. al Senato per ricordare ed onorare la memoria del mio compianto consorte, mi hanno profondamente commossa.

« Ed è con animo riconoscente che io rivolgo alla E. V. ed all'Eminente Consesso le mie più rispettose azioni di grazie per le condoglianze che la E. V. ed il Senato hanno voluto esprimermi.

« Grata per l'invio del resoconto, invio gli atti della mia maggiore osservanza.

« F.ta Vincenzina PIPITONE ».

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. I senatori Cipelli, Civelli e Palummo hanno dichiarato che, se fossero stati presenti alla seduta del 15 corrente, avrebbero votato a favore dell'ordine del giorno del senatore Appiani ed altri per l'approvazione del disegno di legge sul Gran Consiglio del Fascismo.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Debbo richiamare l'attenzione del Senato sull'andamento dei nostri lavori.

Oggi il Senato esaurirà l'ordine del giorno e

dovrà prorogare le sue sedute; sarà convocato a domicilio nel mese di dicembre per esaminare i progetti di legge che saranno votati dalla Camera dei deputati.

Poichè la riunione del mese di dicembre sarà l'ultima di questa Legislatura, è indispensabile che i progetti di legge vengano tutti in discussione, perchè altrimenti decadrebbero.

Ma vi è un'altra necessità più impellente ed è questa: avendo esaurito l'ordine del giorno, io non posso convocare il Senato, perchè non avrei materia da mettere all'ordine del giorno. È quindi necessario che in tempo utile i progetti inviati dalla Camera siano esaminati, ed io abbia le relazioni in base alle quali possa redigere l'ordine del giorno.

Ora, ciò può farsi in due modi, e lascierò il Senato giudice quale dei due preferisca: o con la nomina — come ha fatto la Camera dei deputati — di una Commissione speciale di 15 senatori, la quale abbia l'incarico di esaminare soltanto i decreti-legge da convertirsi in legge, con i quali formerei l'ordine del giorno, convocando gli Uffici il giorno stesso in cui il Senato si riunirà per esaminare i disegni di legge; o con la convocazione degli Uffici — a differenza di ciò che si è sempre fatto — dieci giorni prima della riunione del Senato in pubblica seduta, dando modo alle Commissioni di poter esaurire i loro lavori e mandarmi in tempo le relazioni.

Fuori di queste due vie altra non vi è. Le metterò ai voti successivamente cominciando dalla prima.

Coloro i quali approvano la nomina di una Commissione speciale di 15 senatori, la quale esamini i decreti di legge da convertirsi in legge, con la riserva poi di convocare gli Uffici il giorno stesso in cui il Senato sarà convocato, sono pregati di alzarsi.

È approvata.

Per la nomina della Commissione si farà una votazione in fine di seduta.

Voci. La nomini il Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta che sia demandata alla Presidenza la nomina di questa Commissione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

È approvata.

Farò conoscere in fine di seduta i nomi dei componenti la Commissione.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto» (N. 1633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della Zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 agosto 1928, n. 2028, che dà contemporaneamente esecuzione ai seguenti atti internazionali:

1º Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna per apportare diversi emendamenti alla Convenzione del 18 dicembre 1923, concernente l'organizzazione dello Statuto della Zona di Tangeri, ai dahir scerifiani organici ed ai codici in vigore nella Zona, nonchè ad alcune disposizioni che la riguardano (allegato A);

2º Convenzione anzidetta del 18 dicembre 1923 modificata dal protocollo di cui al n. 1 del presente articolo e della quale l'Italia è diventata parte contraente (Allegato B).

ANNESSO.

R. decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1928).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Protocollo finale, stipulato in Parigi, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, il 25 luglio 1928, relativo allo Statuto della Zona di Tangeri, allo scopo di poter procedere al deposito a Parigi delle relative ratifiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo finale della Conferenza di Parigi stipulato il 25 luglio 1928, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, per apportare diversi emendamenti alla Convenzione del 18 dicembre 1923, concernente l'organizzazione dello Statuto della Zona di Tangeri, ai dahir scerifiani organici ed ai codici in vigore nella Zona, nonchè ad alcune disposizioni che la riguardano (Allegato A).

Piena ed intera esecuzione è data contemporaneamente alla Convenzione anzidetta del 18 dicembre 1923, così modificata, della quale l'Italia è diventata parte contraente (Allegato B).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore secondo quanto è al riguardo previsto dall'art. 4 del Protocollo finale di cui al precedente articolo.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

ALLEGATO A.

PROTOCOL FINAL
DE LA CONFERENCE RELATIVE A CERTAINES QUESTIONS
CONCERNANT LE STATUT DE TANGER

L'Espagne et la France s'étant entendues sur divers développements et modifications à apporter au régime de la zone de Tanger, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement en Grande-Bretagne de Sa Majesté Britannique, signataires de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, sont tombés également d'accord pour arrêter en commun avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie divers amendements à ladite Convention, aux dahirs chérifiens organiques et aux codes en vigueur dans la zone, ainsi que certaines dispositions concernant celle-ci, et pour reconnaître que le Gouvernement Italien devient partie contractante à ladite Convention telle qu'elle se trouve ainsi révisée.

Dans ces conditions, les soussignés, dûment autorisées, se sont réunis en une Conférence à Paris, au Ministère des Affaires Etrangères, du 20 mars au 16 juillet 1928, au cours de laquelle ils sont convenus des dispositions ci-après annexées, qu'ils ont revêtues aujourd'hui de leurs signatures respectives

Le présent Protocole dressé en quatre exemplaires, à Paris, le 25 juillet 1928.

(L. S.) J. QUINONES DE LÉON.

(L. S.) BERTHELOT.

(L. S.) CREWE.

(L. S.) G. MANZONI.

A. — ACCORD PORTANT REVISION DE LA CONVENTION DU 18 DECEMBRE 1923 RELATIVE A L'ORGANISATION DU STATUT DE LA ZONE DE TANGER

Les Soussignés, dûment autorisés, respectivement plénipotentiaires des Puissances si-

gnataires de la Convention de Paris du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, auxquels s'est joint le plénipotentiaire de l'Italie

Etant tombés d'accord pour reviser certains articles de ladite Convention et son annexe portant règlement de la gendarmerie dans la zone di Tanger,

Sont convenus des dispositions suivantes:

I.

Le texte des articles 1, 3, 4, 8, 10, 27, 34, 35, 37, 47, 48, 50 et 56 de la Convention de Paris du 18 décembre 1923, relative à l'organisation du Statut de Tanger, est remplacé par le texte ci-après:

Article premier. — *Remplacer les mots*: les trois Gouvernements contractants... *par les mots*: les Gouvernements contractants...

Art. 3. —

(Dernier alinéa): Les Gouvernements britannique, espagnol, français et italien ont la faculté d'affecter à leurs Consulats à Tanger un officier chargé de les renseigner sur l'observation des engagements d'ordre militaire qui précèdent

Art. 4. — La surveillance de la contrebande des armes et des munitions de guerre dans les eaux territoriales de la zone de Tanger sera, en temps normal, exercée conjointement par les forces navales de l'Espagne et de la France en raison de l'intérêt spécial que donne à ces deux Puissances la proximité de leurs zones d'influence respectives dans l'Empire Chérifien.

Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, la coopération des forces na-

vales britanniques et italiennes à la surveillance prévue à l'alinéa premier du présent article paraîtrait désirable, les Gouvernements britannique, espagnol, français et italien s'entendront préalablement sur les modalités de cette participation.

Les délinquants seront déférés au Tribunal mixte de Tanger.

Art. 8. — Les accords internationaux conclus à l'avenir par Sa Majesté Chérifienne ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment de l'Assemblée législative internationale de la zone.

Par exception s'étendent de plein droit à la zone les accords internationaux auxquels toutes les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras sont parties contractantes ou auront adhéré.

Les dahirs rendus par Sa Majesté Chérifienne en vue de modifier les textes organiques de la zone conformément aux accords intervenus ou à intervenir pour la révision du Statut de Tanger entre les Puissances signataires de la présente Convention s'étendront de plein droit à la zone.

Les dispositions des articles 141 et suivants du Traité de Versailles continuent à s'appliquer à la zone de Tanger. Les dahir chérifiens pris en conséquence de ces textes ne peuvent être modifiés qu'après accord avec le pouvoir central chérifien.

Art. 10. — Il est interdit de se livrer dans la zone de Tanger à aucune agitation, propagande ou préparation d'entreprise contre l'ordre établi dans l'une quelconque des zones du Maroc, ou dans les pays étrangers.

Les délinquants quels qu'ils soient seront déférés au Tribunal mixte de Tanger.

Un bureau mixte d'information, composé d'un officier supérieur espagnol, chef du bureau, d'un officier subalterne français, adjoint au chef du bureau, et d'un officier subalterne espagnol, sera établi à Tanger avec mission d'observer tous faits intéressant la sécurité de Tanger dans ses rapports avec celle des zones voisines et des pays étrangers.

En raison de l'intérêt spécial que l'activité de ce bureau présentera pour les autres zones du Maroc, les frais de son fonctionnement seront entièrement à la charge des Gouvernements espagnol et français.

Le chef du bureau remplira les fonctions et aura le titre d'Inspecteur général de la sécurité dans la zone de Tanger, et comme tel, il devra recevoir l'agrément du Comité de contrôle.

Sans intervenir dans le fonctionnement des services de l'administration tangérois, l'Inspecteur générale de la sécurité sera le conseiller des autorités du Statut, ci-dessous mentionnées dans le présent article, pour l'application de l'article 3, paragraphe premier, de la présente Convention en ce qui concerne la sécurité de Tanger dans ses rapports avec celle des zones voisines et des pays étrangers, ainsi que pour l'application de l'article 10 visant les propagandes subversives, la contrebande et, d'une manière générale, l'application des dispositions concernant les indésirables et les menées dirigées contre l'ordre établi tant au Maroc que dans les pays étrangers.

Il communiquera ses informations à l'Administrateur pour permettre à celui-ci de prendre les mesures de surveillance appropriées ou de prescrire les enquêtes nécessaires.

Toutefois, si les faits dont il aurait connaissance lui paraissaient présenter un caractère délictueux nettement établi, il pourra les dénoncer directement au parquet du Tribunal mixte.

L'Inspecteur général de la sécurité aura qualité pour présenter au Comité de contrôle toutes observations, suggestions et tous conseils qu'il croira devoir formuler concernant l'organisation et le fonctionnement des services de l'administration chargés de l'application des articles 3, paragraphe premier, et 10 de la présente Convention.

Les différentes autorités de la zone de Tanger, mentionnées ci-dessus, avec lesquelles, par application du présent article, l'Inspecteur générale de la sécurité se sera trouvé en rapports, faciliteront à celui-ci l'accomplissement de sa mission notamment en indiquant la suite qui aura pu être donnée à ses démarches. Le Comité de contrôle servira à cet égard d'intermédiaire entre les autres autorités de la zone et l'Inspecteur général.

Art. 27. — *Remplacer les mots:* Les trois Puissances contractantes *par les mots:* Les Puissances contractantes.

Art. 34. — En considération du nombre des

ressortissants, des chiffres du commerce général, des intérêts immobiliers et de l'importance du trafic à Tanger des différentes Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, l'Assemblée législative internationale comprend:

- 4 membres français,
- 4 membres espagnols,
- 3 membres britanniques,
- 3 membres italiens,
- 1 membre américain,
- 1 membre belge,
- 1 membre hollandais,
- 1 membre portugais,

désignés par leurs Consulats respectifs et, en outre:

6 sujets musulmans désignés par le Mendoub et

3 sujets israélites du Sultan désignés par le Mendoub et pris sur une liste de neuf noms présentée par la communauté israélite.

L'Assemblée nomme, parmi ses membres, quatre vice-présidents: un citoyen français, un sujet britannique, un sujet espagnol et un citoyen italien, chargés d'assister le Mendoub dans la présidence de l'Assemblée et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement

Art. 35. — (*Alinéas 1, 2, 3, 4 et 5*).

Un Administrateur exécute les décisions de l'Assemblée et dirige l'Administration internationale de la zone.

L'Administrateur a sous ses ordres trois administrateurs adjoints et deux ingénieurs.

Un administrateur adjoint est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des Services d'hygiène et d'assistance; un administrateur adjoint est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services financiers; un administrateur adjoint est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services judiciaires.

Pour une première période de six ans, à compter de l'entrée en fonctions de l'Administrateur: l'Administrateur est de nationalité française; l'administrateur adjoint, chargé des services d'hygiène et d'assistance, est de nationalité espagnole; l'administrateur adjoint, chargé des services financiers, est de nationalité britannique; l'administrateur adjoint, chargé des services judiciaires, est de nationalité italienne. L'Administrateur, les trois

administrateurs adjoints et les deux ingénieurs sont nommés par Sa Majesté Chérifienne, sur la demande du Comité de contrôle, à qui ils sont présentés par leurs Consulats respectifs.

Après cette première période de six ans, l'Assemblée nomme l'Administrateur et les administrateurs adjoints parmi les ressortissants des Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras. Toutefois les quatre postes ne pourront être confiés qu'à des ressortissants de nationalités différentes

Art. 37. — Le recrutement des fonctionnaires de l'Administration internationale, autres que ceux prévus à l'article 36 ci-dessus, est effectué par une commission présidée par l'Administrateur et composée des quatre vice-présidents de l'Assemblée et du chef de service intéressé.

La commission doit, en se renseignant auprès du Consul auquel ressortit le candidat, s'assurer que celui-ci n'a pas d'antécédents défavorables. Ces renseignements doivent être donnés dans un délai d'un mois à compter du jour où ils ont été demandés, faute de quoi la commission peut procéder au recrutement du candidat.

Les candidats agréés sont nommés par l'Administrateur après approbation de l'Assemblée.

Art. 47. — La sécurité dans la zone est exclusivement assurée par un corps de gendarmerie indigène mis à la disposition de l'Administrateur.

L'effectif de cette force sera de 400 hommes au plus pendant un délai de 12 mois à compter de sa constitution

À l'expiration de ce délai de 12 mois cet effectif sera de 250 hommes et ne pourra être ni augmenté ni réduit sans l'assentiment unanime du Comité de contrôle.

À partir de la constitution de la gendarmerie et jusqu'au 31 décembre 1928, les Gouvernements espagnol et français contribueront à l'entretien de cette force en y effectuant les crédits rendus disponibles par la dissolution des tabors. Passée cette date et jusqu'à la fin du délai de 12 mois ci-dessus prévu, les deux Gouvernements verseront à la zone la subvention

nécessaire pour parfaire la différence entre le crédit de 1,500,000 francs que la zone devra prévoir dans son budget pour l'entretien de la gendarmerie et le montant des dépenses effectives. Cette subvention sera supportée pour moitié par chacun des deux Gouvernements.

À l'expiration de ladite période le Gouvernement espagnol et le Gouvernement français supporteront par moitié la dépense supplémentaire que comporte le maintien de la gendarmerie à 250 hommes, soit 350,000 francs chacun. Le crédit de 1,500,000 francs assuré par le budget de la zone sera porté ainsi à 2,200,000 francs, chiffre calculé conformément aux évaluations budgétaires.

La gendarmerie sera recrutée par moitié dans chacun des tabors actuels. L'égalité entre les éléments français et espagnols sera maintenue en cas de licenciement pour réduction d'effectifs et lors des recrutements auxquels donneront lieu les vacances.

La gendarmerie sera commandée par un officier espagnol du grade de commandant; celui-ci aura pour adjoint un officier français du grade de capitaine. Le cadre européen sera composé en proportions égales par des gradés espagnols et français. Vu le caractère international de cette unité, celle-ci pourra comprendre des gradés appartenant à d'autres nationalités.

La gendarmerie peut tenir garnison dans la ville de Tanger et entretenir des postes dans la banlieue.

Le règlement concernant la gendarmerie est annexé à la présente Convention.

Art. 48 (*premier alinéa*). — Une juridiction internationale, dénommée Tribunal mixte de Tanger, est chargée d'administrer la justice aux ressortissants des Puissances étrangères. Elle est composée de magistrats de nationalités belge, britannique, espagnole, française et italienne.

Art. 50. — Les commissions et comités actuels de Tanger sont supprimés.

Le soin de fixer le tarif des valeurs douanières applicable dans les trois zones, qui incombe actuellement à la commission des valeurs douanières, est confié à une commission composée de représentants des trois zones. Cette commission se réunira à Tanger au moins deux fois par an.

Dans le cas où des protestations seraient élevées, au nom de l'égalité économique, contre les décisions de la commission en ce qui concerne la zone de Tanger, ces protestations seraient soumises au Comité de contrôle.

Art. 56 (*Premier alinéa*). — *Remplacer les mots: les trois Gouvernements contractants par les mots: les Gouvernements contractants.*

II.

Le texte du règlement de la gendarmerie dans la zone de Tanger (annexe à la Convention du 18 décembre 1923) est remplacé par le texte ci-après:

RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE DANS LA ZONE DE TANGER.

I. — *Organisation.*

Article premier. — Il est constitué à Tanger une gendarmerie de la zone.

Art. 2. — Cette gendarmerie doit:

1^o Maintenir l'ordre dans la zone. Elle devra prêter son concours à la police locale sur la réquisition de l'administrateur;

2^o Garantir d'une manière efficace la sécurité dans la zone.

Art. 3. — La gendarmerie est placée sous l'autorité de l'administrateur de la zone.

Art. 4. — Elle est commandée par un officier espagnol du grade de commandant qui a pour adjoint un officier français du grade de capitaine.

Le cadre européen comprend en outre:

4 lieutenants ou sous-lieutenants, dont deux espagnols et deux français;

3 sous-officiers, dont un espagnol et un français.

Art. 5. — Si ces officiers ou sous-officier européens sont promus au grade supérieur au cours de leur contrat, ils doivent être remplacés par d'autres officiers ou sous-officiers du grade prévu à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. — L'effectif indigène marocain est de 3 caïds et 250 hommes de troupe, sous-officiers compris.

La répartition de l'effectif et l'encadrement seront fixés par l'Assemblée législative internationale avec l'approbation du Comité de con-

trôle; ils pourront être modifiés selon les données de l'expérience.

L'effectif des chevaux est, en principe, de 50.

Art. 7. — Un contrat passé entre l'Administration de Tanger et les officiers européens détermine les conditions de leur engagement et fixe leur solde, qui sera ordonnancée par le directeur des finances.

II. — Recrutement.

Art. 8. — La gendarmerie comprend des caïds, sous-officiers, caporaux et soldats marocains n'ayant encouru aucune punition grave.

Les hommes de troupe seront âgés d'au moins 24 ans et de 45 ans au plus.

Art. 9. — Pour la constitution de la gendarmerie, les gradés et soldats marocains seront recrutés par moitié dans chacun des tabor de police. L'égalité entre les éléments espagnols et français sera maintenue en cas de licencement pour réduction d'effectifs et lors des renouvellements auxquels donneront lieu les vacances.

Art. 10. — Le recrutement des hommes de troupe se fait par voie d'engagement et de renouvellement.

L'engagement est contracté pour une période de trois ans.

Le renouvellement est contracté pour une période de un à trois ans et donne droit à une haute paye.

Les tarifs de solde et de haute paye sont fixés par l'Assemblée internationale avec approbation du Comité de contrôle.

III. — Attributions du commandant. Discipline.

Art. 11. — Le commandant de la gendarmerie a toutes les attributions d'un chef de corps.

Il doit assurer l'instruction, la discipline et l'administration de l'unité.

En ce qui concerne l'organisation du service et la discipline, tant pour le cadre européen que pour les officiers et hommes de troupe marocains, un règlement fixera les prescriptions nécessaires, qui devront s'inspirer des principes communs aux règlements de la gendarmerie française et de la *guardia civil* espagnole.

Le commandant de la gendarmerie et le capitaine adjoint exercent à l'égard des officiers et sous-officiers de leur nationalité les droits que leur confèrent les règlements en vigueur dans leur armées respectives. Le commandant de la gendarmerie peut, en outre, en ce qui concerne les officiers ou sous-officiers qui ne sont pas de sa nationalité, adresser sous sa responsabilité un rapport avec des conclusions à l'Administrateur de Tanger. Celui-ci transmet ce rapport au Consul de la nation à laquelle appartient l'officier ou le sous-officier en cause.

IV. — Service des salves.

Art. 12. — La gendarmerie assure, avec un détachement prélevé sur son effectif, le service de la batterie pour les salves réglementaires.

V. — Période transitoire.

Art. 13. — Pendant un délai de 12 mois à compter de la constitution de la gendarmerie de Tanger, son effectif sera fixé à 400 hommes de troupe indigènes sous-officiers compris, et 50 chevaux, mais sera ramené, à l'expiration de cette période, à celui prévu à l'article 6.

Etant donné le caractère transitoire de cette mesure, l'encadrement européen prévu à l'article 4 ne sera pas modifié.

L'effectif des caïds pourra être, à l'origine, de huit unités et sera recruté dans les conditions fixées par l'article 9; il sera réduit progressivement à celui fixé par l'article 6.

III.

Le présent accord sera communiqué par les soins du Gouvernement de la République française aux Puissances ayant adhéré à la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de Tanger, ainsi qu'au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signataire de l'Acte d'Algésiras.

IV.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt des ratifications, et dès ce moment il sera soumis aux conditions de durée et de renouvellement du Statut, objet de la Convention du 18 décembre 1923.

Le présent Accord dressé en quatre exemplaires, à Paris, le 25 juillet 1928.

J. QUINONES DE LÉON.
BERTHELOT.
CREWE.
G. MANZONI.

B. — ACCORD PORTANT REVISION DE CERTAINS ARTICLES DU DAHIR CHERIFIEN CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE LA ZONE DE TANGER, DU DAHIR CHERIFIEN SUR L'ORGANISATION D'UNE JURIDICTION INTERNATIONALE A TANGER, ET DE L'ANNEXE AU DAHIR CHERIFIEN SUR L'ORGANISATION D'UNE JURIDICTION INTERNATIONALE A TANGER, AINSI QUE DU CODE PENAL DE LA ZONE DE TANGER

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement en Grande-Bretagne de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, ayant considéré la nécessité d'amender certains articles du dahir chérifien organisant l'administration de la zone de Tanger, du dahir chérifien sur l'organisation d'un juridiction internationale à Tanger, et de l'annexe au dahir chérifien sur l'organisation d'une juridiction internationale à Tanger, ainsi que du Code pénal de la zone de Tanger, en vue notamment de les mettre en harmonie avec le Statut de Tanger, objet de la Convention du 18 décembre 1923, révisée en date de ce jour.

S'engagent à recommander à l'adoption de Sa Majesté Chérifienne les amendements suivants aux actes ci-dessus visés :

I.

AMENDEMENTS AU DAHIR CHÉRIFIEN ORGANISANT L'ADMINISTRATION DE LA ZONE DE TANGER.

Art. 12. — Les accords internationaux conclus à l'avenir par Notre Majesté Chérifienne

ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment de l'Assemblée législative internationale. Il en sera de même de nos décrets rendus conformément à l'article 5 du Traité de Protectorat du 30 mars 1912.

Par exception, s'étendront de plein droit à la zone de Tanger :

1^o Les accords internationaux auxquels toutes les Puissances signataires de l'Act d'Algésiras seront parties contractantes ou auront adhéré;

2^o Nos décrets susvisés lorsqu'ils auront été rendus en vue de modifier les textes organiques de la zone conformément aux accords intervenus ou à intervenir pour la révision du Statut de Tanger entre les Puissances signataires de la Convention du 18 décembre 1923 révisée;

3^o Toutes dispositions législatives applicables aux deux zones française et espagnole et relatives :

a) Au fonctionnement des services postaux et télégraphiques chérifiens avec l'étranger ainsi qu'à l'unification des tarifs y applicables;

b) Au commerce des armes et des munitions à leur usage.

Art. 20. — L'Assemblée législative internationale exerce le pouvoir législatif et réglementaire.

Elle est présidée par le Mendoub et est composée de vingt-sept membres des communautés étrangères et marocaines dans les conditions suivantes :

4 membres français,
4 membres espagnols,
3 membres britanniques,
3 membres italiens,
1 membre américain,
1 membre belge,
1 membre hollandais,
1 membre portugais,

désignés par leurs consulats respectifs,

6 de nos sujets musulmans, désignés par notre Mendoub, et

3 de nos sujets israélites, choisis par notre Mendoub, sur une liste de 9 candidats présentée par la communauté israélite de Tanger.

Il est pourvu, suivant la même procédure, dans un délai maximum de trois mois, au remplacement des membres décédés ou démissionnaires.

Art. 22. —

(Quatrième alinéa): L'Assemblée est présidée par notre Mendoub, assisté d'un vice-président français, d'un vice-président espagnol, d'un vice-président britannique et d'un vice-président italien nommées annuellement par l'Assemblée.

Art. 32. — L'Administrateur a sous ses ordres trois administrateurs-adjoints : un premier adjoint qui le remplace en cas d'absence et qui, sous sa direction, est plus spécialement chargé des services d'hygiène et d'assistance ; un second adjoint qui, sous sa direction, est plus spécialement chargé des services financiers ; et un troisième adjoint qui, sous sa direction, est plus spécialement chargé des services judiciaires.

Les autres services administratifs de la zone sont directement rattachés à l'Administrateur.

Art. 33. — La police de la zone comprend :

1^o Un corps de gendarmerie indigène composé de 250 hommes et constitué conformément aux dispositions de l'article 47 de la Convention du 18 décembre 1923 révisée ;

2^o Une police civile composée d'agents européens et indigènes dont l'effectif est fixé par l'Assemblée. La police est placée sous les ordres d'un commissaire nommé par l'Assemblée sur la présentation de l'Administrateur.

Art. 36. — Le recrutement des fonctionnaires de l'Administration internationale, autres que ceux prévus à l'article 35 de la Convention du 18 décembre 1923 révisée, est effectué par une commission présidée par l'Administrateur et composée des quatre vice-présidents de l'Assemblée et du chef de service intéressé.

La commission doit, en se renseignant auprès du Consul auquel ressortit le candidat, s'assurer que celui-ci n'a pas d'antécédents défavorables. Ces renseignements doivent être donnés dans un délai d'un mois à compter du jour où ils ont été demandés, faute de quoi la commission peut procéder au recrutement du candidat.

Les candidats agréés sont nommés par l'Administrateur après approbation de l'Assemblée.

II.

AMENDEMENTS AU DAHIR SUR L'ORGANISATION D'UNE JURIDICTION INTERNATIONALE À TANGER.

Art. 1^{er} (alinéas 1, 2 et 3). — Il est institué à Tanger une juridiction internationale qui reçoit le nom de Tribunal mixte de Tanger.

Cette juridiction comprend :

1^o Comme membres titulaires, un magistrat belge, un magistrat britannique, un magistrat espagnol, un magistrat français et un magistrat italien ;

Art. 10 (alinéas 1 et 2). — Si l'accusé est un de nos sujets, le jury comprend trois de Nos sujets, un sujet espagnol, un citoyen français, et un sujet britannique ou un citoyen italien.

S'il appartient à un Etat autre que l'Etat marocain, les membres du jury sont tirés au sort sur la liste des juré de même nationalité que l'accusé. Dans le cas où il n'existe pas de liste spécial pour la nation à laquelle appartient l'accusé, l'accusé peut désigner la nationalité de la liste des jurés par lesquels il désire être jugé et le tirage au sort est effectué sur la liste de cette nationalité. Le président du tribunal criminel lui fait connaître son droit à cet égard dix jours au moins avant l'ouverture de la session. Faute par l'accusé d'user de ce droit dans les vingt-quatre heures de l'avis à lui donné par le président, le jury se compose de six membres, choisis, à raison de deux au plus par nationalité, sur les listes des jurés britanniques, espagnols, français et italiens.

Art. 14. — Le service du secrétariat-greffé du Tribunal mixte de Tanger est assuré par un secrétaire-greffier en chef, quatre secrétaires-greffiers et deux commis-greffiers, qui sont nommés par dahir de Notre Majesté sur proposition de l'assemblée générale des titulaires.

Ces fonctionnaires sont exclusivement rétribués par un traitement fixe dont le montant sera déterminé ultérieurement.

Ils sont chargés de la tenue du greffe, du notariat et de la comptabilité. Ils opèrent, en outre, les actes de sommation, de notification, d'exécution et de constat ordonnées par les magis-

strats. Ils sont, enfin, chargés des fonctions de syndic des faillites ou de liquidateur judiciaire ainsi que des fonctions de curateur à succession vacante dans les conditions déterminées par la loi.

Les agents du secrétariat-greffe sont de nationalité britannique, espagnole, française ou italienne. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. Ils sont susceptibles d'être révoqués par dahir sur la proposition de l'assemblée générale des titulaires, qui statue, soit d'office, soit sur l'initiative de l'un des procureurs, mais, en tout cas, après explications fournies par les agents intéressés ou, au moins, après explications à eux demandées.

Un dahir détermine le montant des droits dus au Trésor à l'occasion des procédures judiciaires ou des actes du greffe et fixe aussi les conditions du recouvrement de ces droits.

Art. 22. — Le traitement des magistrats titulaires du Tribunal mixte est de 30,000 francs marocains. Les magistrats reçoivent en outre une indemnité annuelle de 14,000 francs à titre de frais de logement et de résidence.

III.

AMENDEMENTS À L'ANNEXE AU DAHIR SUR L'ORGANISATION D'UNE JURIDICTION INTERNATIONALE À TANGER.

Art. 5. — A partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, le Tribunal mixte connaîtra, dans les limites de la compétence respective de ses diverses sections et en conformité avec les lois pénales de la zone internationale :

1^o De tous crimes, délits ou contraventions commis par des ressortissants étrangers;

2^o De tous crimes, délits ou contraventions commis par des sujets de Notre Empire avec la participation de ressortissants des Puissances étrangères;

3^o De tous crimes, délits ou contraventions commis par des sujets de Notre Empire, lorsque des ressortissants des Puissances étrangères en seront les victimes;

3^{o bis}. De toutes infractions commises par de sujets de Notre Empire et réprimées par les articles 139 et 139 bis du Code pénal;

4^o De tous crimes, délits ou contraventions commis :

a) A son audience et dans les lieux où un ou plusieurs de ses magistrats procèdent à un acte de leur fonction;

b) De tous crimes ou délits de faux témoignage, faux serment ou subornation de témoins devant le Tribunal mixte tant en matière civile qu'en matière pénale;

c) Contre l'exécution des arrêts, jugements, sentences, ordonnances ou mandats du Tribunal mixte;

d) Contre les magistrats, assesseurs, jurés ou officiers de justice du Tribunal mixte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

e) Par les magistrats, assesseurs, jurés ou officiers de justice du Tribunal mixte dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus d'autorité.

IV.

AMENDEMENTS AU CODE PÉNAL DE LA ZONE DE TANGER.

Livre premier.

CHAPITRE V. (Nouveau). — *De l'interdiction de séjour.*

Art. 25 bis. — L'interdiction de séjour dans la zone de Tanger pour 20 ans au plus pourra toujours être prononcée par le Tribunal accessoirement aux condamnations d'emprisonnement dont auront été l'objet les auteurs ou complices :

1^o De tous crimes ou tentatives de crime;

2^o Des délits prévus aux articles 139 (alinéas premier et deuxième) et 139 bis;

3^o En cas de récidive, des délits prévus aux articles 118, 130, 131, 132, 133, 139 (alinéa troisième), 146, 147, 148, 149, 150, 188, 189, 199, 201 et 203.

Les sujets marocains qui seraient frappés de la peine accessoire d'interdiction de séjour dans la zone de Tanger devront se voir imposer par le Tribunal l'obligation de résider dans une des autres zones du Maroc désignée après entente avec les autorités compétentes de cette zone.

Le condamné qui contreviendrait à l'interdic-

tion de séjour avant l'expiration du temps fixé sera puni du bannissement de la zone de Tanger. S'il est sujet marocain, une résidence obligatoire lui sera imposée comme il est dit à l'alinéa précédent.

Livre troisième.

Titre deuxième.

CHAPITRE PREMIER. — Section deuxième.

Art. 139. — Quiconque, sans autorisation, fabriquera, introduira ou détiendra à un titre quelconque dans la zone de Tanger des explosifs, du matériel et des engins de guerre tels que armes, munitions, cartouches même non chargées, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de mille à vingt mille francs (1,000 à 20,000 francs).

Le tentative et la complicité seront punies de la même peine que le délit lui-même.

Sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des deux premiers alinéas du présent article, toute personne qui portera, hors de son domicile et sans autorisation, une arme quelconque, apparente ou non, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cent à deux cents francs (100 à 200 fr.) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas visés au présent article, les choses fabriquées, introduites ou détenues, ainsi que les armes portées, seront confisquées.

Art. 139 bis. — Quiconque sera convaincu de s'être livré dans la zone de Tanger à une agitation, propagande ou préparation d'entreprise contre l'ordre établi dans l'une quelconque des zones du Maroc ou dans les pays étrangers, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de mille à vingt mille francs (1,000 à 20,000 fr.).

Le présent Accord dressé en quatre exemplaires, à Paris, le 25 juillet 1928.

J. QUINONES DE LÉON.
BERTHELOT.
CREWE.
G. MANZONI.

C. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Le soussignés, dûment et respectivement autorisés par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Gouvernement de la Répu-

blique française, le Gouvernement en Grande-Bretagne de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie sont convenus des dispositions particulières suivantes relatives aux Accords conclus en date de ce jour, concernant la zone de Tanger.

I.

L'administrateur adjoint chargé des services judiciaires a sous son autorité les services administratifs de la juridiction internationale, les services pénitentiaires et le service des publications officielles. Il veille à l'exécution des jugements rendus par le Tribunal mixte en matière pénale. Il remplit, en outre, les fonctions de conseiller de l'administration de la zone en toutes matières juridiques et législatives, sous réserve des attributions des autres administrateurs adjoints.

II.

Conformément au Statut de Tanger, les tabbons actuellement existants seront dissous et remplacés, aussitôt que possible après la mise en vigueur de l'accord portant révision de la Convention du 18 décembre 1923 et signé en date de ce jour par un corps de gendarmerie répondant aux caractéristiques données par la dite Convention revisée, en son article 47, et par le règlement de la gendarmerie, également revisé, qui est annexé à cet acte.

III.

Les codes élaborés en exécution de l'article 48 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de Tanger et revisée en date de ce jour seront officiellement communiqués au Gouvernement italien. Ils seront applicables à titre provisoire aux ressortissants italiens à dater du jour où l'Accord portant révision de ladite Convention, et signé en date de ce jour, entrera en vigueur. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter dudit jour, lesdits codes seront soumis à une commission juridique, composée de représentants britanniques, espagnols, français et italiens, chargés d'examiner les modifications que le Gouvernement italien, et éventuellement les autres

Gouvernements ayant adhéré à ladite Convention, estimeraient devoir proposer. Elle rééditera les textes à soumettre à l'Assemblée législative. La commission devra avoir terminé ses travaux dans un délai de trois mois à compter de sa première réunion.

IV.

En vue de l'application de l'article 48 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger et de l'article premier du dahir chérifien du 16 février 1924 sur l'organisation d'une juridiction internationale à Tanger les dits Convention et dahir chérifien revisés conformément aux Accords signés en date de ce jour, il est entendu que:

1^o Le magistrat italien prendra siège au Tribunal mixte de Tanger à compter de l'entrée en vigueur du Statut revisé;

2^o Le magistrat belge remplacera celui des magistrats britanniques qui, le premier parmi eux, viendrait à cesser ses fonctions.

V.

Les quatre Gouvernements s'engagent à faire élaborer une réforme de la juridiction internationale de Tanger par une commission juridique qui devra se réunir à Paris dans un délai de six mois à compter de la signature des présentes dispositions. Cette commission prendra pour base de ses travaux les recommandations et projets joints au procès-verbal de la vingt-neuvième séance tenue le 12 juillet 1928 par les experts chargés de préparer la révision du Statut de Tanger.

La réforme devra notamment:

Réaliser l'unité du Parquet;

Faire assurer les fonctions du Ministère public près les juridictions de première instance et d'appel, ainsi que près le tribunal criminel, par un magistrat espagnol et un magistrat français alternant suivant un roulement annuel; et près la juridiction de paix, dans les mêmes conditions, par un commissaire de police espagnol et un commissaire de police français;

Instituer une présidence du Tribunal mixte;

Organiser le service des vacations pendant les vacances du Tribunal mixte;

Instituer une Cour d'appel, nettement séparée des autres juridictions, et où pourront siéger des conseillers non résidents qui viendront périodiquement tenir session à Tanger; une taxe spéciale pourra être prélevée sur tout appellent, non assisté judiciaire, en sus des droits prévus sur les frais de justice;

Tenir compte du désir exprimé par les Gouvernements espagnol et français d'avoir respectivement un magistrat de leur nationalité dans la juridiction de première instance et dans la juridiction d'appel;

Supprimer les membres adjoints du Tribunal mixte comme collaborateurs réguliers des juridictions internationales.

Il pourrait être utilement prévu un recours en cassation devant une Commission supérieure de cassation composée de magistrats appartenant à la Cour Suprême d'un pays dont la nationalité ne sera pas représentée dans les juridictions internationales de Tanger.

VI.

Conformément à l'article 49 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de Tanger et revisée en date de ce jour, l'Agence diplomatique d'Italie à Tanger sera remplacée par un Consulat, le Gouvernement italien se réservant, d'ailleurs, la faculté de choisir le titulaire de ce Consulat dans le cadre de ses fonctionnaires diplomatiques, sans que cet agent puisse se prévaloir d'autres droits, prérogatives et priviléges que ceux attachés aux fonctions de Consul de carrière dans la zone de Tanger.

VII.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie accepte que les ressortissants italiens soient assujettis aux lois fiscales de la zone à partir du jour du dépôt des ratifications de l'accord

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1928

signé en date de ce jour portant révision de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de Tanger.

VIII.

Les présentes dispositions seront communiquées, par le soins du Gouvernement de la République française, aux Puissances ayant adhéré à la Convention du 18 décembre 1923, relative à l'organisation du Statut de Tanger, ainsi qu'au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signataire de l'Acte d'Algésiras, en

même temps que les accords signés en date de ce jour.

Les présentes dispositions dressées en quatre exemplaires, à Paris, le 25 juillet 1928.

J. QUINONES DE LÉON.
BERTHELOT.
CREWE.
G. MANZONI.

Visto, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE
p. il Ministro degli Affari Esteri
GRANDI.

ALLEGATO B.

CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION DU STATUT DE LA ZONE DE TANGER

Le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d'Espagne, désireux d'assurer à la ville de Tanger et à sa banlieue le régime prévu par les Traités en viguer, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française:

M. Maurice-Paul-Jean Delarue Caron de Beaumarchais, Ministre Plénipotentiaire, Sous-Directeur au Ministère des Affaires Etrangères.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

M. Malcolm Arnold Robertson, Ministre Plénipotentiaire, Agent et Consul Général de Sa Majesté Britannique à Tanger,

et M. Gerald Hyde Villiers, Conseiller d'Am-
bassade, Chef de Section au Foreign Office.

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Mauricio Lopez Roberts y Terry, Marquis de la Torrehermosa, Chambellan de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Ministre Plénipotentiaire, Chef de la Section Coloniale du Ministère d'Etat, Son Plénipotentiaire à la Conférence relative à l'organisation du statut de Tanger,

et M. Manuel Aguirre de Carcer, Ministre Résident de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Chef de la Section du Maroc au Ministère d'Etat, Son Plénipotentiaire Adjoint à cette Conférence.

Lesquels, après s'être communiqué leurs plein

pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Article premier.

Conformément aux dispositions de l'article premier du Traité de Protectorat du 30 mars 1912 et de l'article 7 de la Convention franco-espagnole, relative au Maroc, du 27 novembre 1912, les trois Gouvernements contractants conviennent que, dans la région définie à l'article 2 ci-après et qualifiée de zone de Tanger, il appartient aux autorités et organisme désignés d'autre part et par délégation de Sa Majesté Chérifienne d'assurer l'ordre public et l'administration générale de la zone.

Article 2.

La zone de Tanger est comprise dans les limites fixées par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention franco-espagnole du 27 novembre 1912.

Article 3.

La zone de Tanger est placée sous le régime de la neutralité permanente. En conséquence, aucun acte d'hostilité sur terre, sur mer ou par air ne pourra être accompli par ou contre la zone, ni dans ses limites.

Aucun établissement militaire terrestre, naval ou aéronautique, aucune base d'opérations, aucune installation susceptible d'être utilisés dans un but de guerre ne pourront être ni créés ni maintenus dans la zone.

Sont interdits tous dépôts de munitions et de matériel de guerre.

Sont toutefois autorisés ceux qui seront constitués par l'Administration de la zone pour le besoins de la défense locale contre les incursions de tribus ennemis. D'autre part, l'Administration pourra, dans la même limite, prendre toutes mesures autres qu'un groupement de forces aériennes et même élever des ouvrages et fortifications peu importants de défense sur le front de terre.

Les approvisionnements militaires et les fortifications ainsi autorisés sont soumis à l'inspection des officiers mentionnés au dernier paragraphe du présent article.

Les aérodromes civils établis dans la zone de Tanger sont également soumis à l'inspection des mêmes officiers.

Aucun approvisionnement aéronautique ne dépassera les quantités nécessaires à l'aviation civile et commerciale.

Toute l'aviation civile ou commerciale à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone de Tanger sera assujettie aux lois et dispositions de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

Toutefois, les convois de ravitaillement et les troupes à destination ou en provenance des zones française et espagnole pourront, après avis préalable à l'administrateur de la zone de Tanger, utiliser le port de Tanger et les voies de communication reliant ce port à leur zone respective pour le passage à l'entrée et à la sortie.

Les Gouvernements français et espagnol s'engagent à n'user de cette faculté qu'en cas de nécessité réelle et pendant le délai strictement nécessaire à la mise en route et aux opérations du transbordement. En aucun cas, le délai ne devra dépasser quarante-huit heures pour une troupe armée.

Aucune taxe ni aucun droit spéciaux de transit ne peuvent être perçus pour ce passage.

L'autorisation de l'Administration de Tanger n'est pas nécessaire pour les visites des vaisseaux de guerre, mais avis préalable de ces visites doit néanmoins être donné à l'Administration si les circonstances le permettent.

Les Gouvernements contractants ont la faculté d'affecter à leurs Consulats à Tanger un officier chargé de les renseigner sur l'observation des engagements d'ordre militaire qui précédent.

Article 4.

La surveillance de la contrebande des armes et des munitions de guerre dans les eaux territoriales de la zone de Tanger est exercée conjointement par les forces navals britanniques, espagnoles et françaises.

Les délinquants seront déférés au Tribunal mixte de Tanger.

Article 5.

La zone de Tanger dispose, par délégation de Sa Majesté Chérifienne et sous réserve des exceptions prévues, des pouvoirs législatifs et administratifs les plus étendus. Cette délégation est permanente et générale, sauf en matière diplomatique où il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 5 du traité de Protectorat du 30 mars 1912.

Toutefois les autorités qualifiées de la zone peuvent traiter avec les Consuls les questions intéressant la zone dans les limites de son autonomie.

Article 6.

A l'étranger, la protection des sujets marocains de la zone de Tanger et de leurs intérêts est confiée aux agents diplomatiques et consulaires de la République française, conformément aux dispositions de l'article 5 du traité de Protectorat du 30 mars 1912.

Article 7.

La zone de Tanger respecte les traités en vigueur.

L'égalité économique entre les nations, telle qu'elle résulte de ces traités, continuera à être observée à Tanger même si lesdits traités venaient à être abrogés ou modifiés.

Article 8.

Les accords internationaux conclus à l'avenir par Sa Majesté Chérifienne ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment de l'Assemblée législative internationale de la zone.

Par exception, s'étendent de plein droit à la zone les accords internationaux auxquels toutes les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras sont parties contractantes ou auront adhéré.

Les dispositions des articles 141 et suivants du Traité de Versailles continuent à s'appliquer à la zone de Tanger. Les dahir chérifiens pris en conséquence de ces textes ne peuvent être modifiés qu'après accord avec le Pouvoir central chérifien.

Article 9.

Par application des dispositions des articles 141 et suivants du Traité de Versailles, des articles 96 et suivants du Traité de Saint-Germain-en-Laye, des articles 80 et suivants du Traité de Trianon, les dispositions du présent statut ne pourront en aucun cas être invoquées par les ressortissants allemands, autrichiens et hongrois.

Article 10.

Il est interdit de se livrer dans la zone de Tanger à aucune agitation, propagande ou préparation d'entreprise contre l'ordre établi dans les zones française et espagnole du Maroc.

Il est de même interdit de se livrer à aucun agissement analogue contre tout pays étranger.

Article 11.

Sous réserve du respect de l'ordre public, le libre exercice des différents cultes est assuré dans la zone de Tanger.

Article 12.

Les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras ont le droit de maintenir dans la zone de Tanger les écoles et tous les établissements qui leur appartiennent ou qui appartiennent à leurs ressortissants à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

Les établissements qui viendraient à être créés devront se conformer aux règlements qui seront promulgués. Les principes généraux de ces règlements devront s'inspirer des dispositions en usage dans les zones française et espagnole de l'Empire Chérifien.

Article 13.

Par l'effet de l'établissement à Tanger du Tribunal mixte prévu à l'article 48, les Capitu-

lations sont abrogées dans la zone. Cette abrogation entraîne la suppression du régime de la protection.

Les sujets marocains, dont les droits à la protection auront été préalablement reconnus, sont personnellement et leur vie durant justiciables du Tribunal mixte de Tanger.

Les listes de protection actuelles seront revisées dans un délai qui ne dépassera pas six mois, à daté de la mise en vigueur de la présente Convention, d'un commun accord entre le Représentant du Gouvernement chérifien et le Consulat intéressé.

Les dispositions de la Convention de Madrid du 3 juillet 1880 demeurent en vigueur en ce qui concerne la naturalisation. La liste des sujets marocains naturalisés à Tanger sera révisée de la même manière et dans le même délai.

Article 14.

A défaut de l'institution d'un Office Postal, Télégraphique et Téléphonique interurbain propre à la zone de Tanger, institution qui ne pourra être provoquée qu'avec l'approbation unanime du Comité de contrôle, les Puissances signataire de l'Acte d'Algésiras pourront conserver, à Tanger, les bureaux postaux et les stations de câbles qu'elles y possèdent à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

En cas de création d'un Office Postal Télégraphique et Téléphonique interurbain propre à la zone de Tanger, l'Office chérifien des Postes et des Télégraphes transférera à cet Office les droits exclusifs qu'il détient en matière de télégraphe et de téléphone interurbain en vertu des accords intervenus entre le Gouvernement chérifien et la Société concessionnaire des Télégraphes interurbains.

Il ne sera pas porté atteinte aux droits des Etats ou Compagnies qui possèdent actuellement des câbles télégraphiques atterrissant à Tanger.

L'établissement de nouveaux câbles devra être concerté avec l'Administration de la zone.

Article 15.

D'accord entre un représentant du Gouvernement chérifien et le Consulat intéressé et dans un délai qui ne dépassera pas six mois à compter de la mise en vigueur de la présente Convention,

la révision des détentions des biens habous et domaniaux, prévue à l'article 63 de l'Acte d'Algésiras, sera effectuée dans la zone de Tanger.

A défaut d'entente, le représentant du Maghzen et le Consul intéressé s'en remettront à l'arbitrage d'un membre du Tribunal mixte choisi par les parties ou désigné par le sort.

Article 16.

L'Etat chérifien remet son domaine public et privé, y comprise ses droits sur les terrains « guich », à la zone de Tanger qui l'administre, en perçoit les revenus à son profit et en assure la conservation sans pouvoir en aliéner aucune partie.

Cette remise prend fin à l'expiration de la présente Convention et le domaine remis à la zone fait retour à l'Etat chérifien.

Article 17.

Le domain public comprend :

a) Domaine maritime : la mer et ses rivages avec un franc-bord de 6 mètres, déjà grevés de la concession consentie à la Compagnie concessionnaire du port que la zone de Tanger devra respecter. Les revenus de la pêche, y compris les redevances prévues en faveur de l'Etat, dans les concessions de pêche déjà accordées par le Gouvernement chérifien, reviendront, ainsi que les obligations dérivant de ces concessions, à la zone de Tanger.

b) Domaine terrestre :

La route de Tanger à Tétouan;

La route de Tanger à Larache et à Rabat;

La route du cap Spartel;

La route de la gare au port et en bordure du port;

Les voies publiques urbaines;

Les égouts et adductions d'eau et leurs dépendances, étant réservés les droits de tout concessionnaire des eaux.

La zone doit :

1^o Entretenir en priorité sur les fonds provenant des ressources de la taxe spéciale les routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache et à Rabat dans la zone de Tanger;

2^o Laisser à la disposition gratuite de la Compagnie du Chemin de fer franco-espagnol de Tanger à Fez les terrains du domaine qui seront nécessaires à ses installations,

c) Domaine fluvial :

Les cours d'eau.

Tous les droits antérieurs et tous les droits d'usage au profit des tiers sont réservés.

d) Domaine minier :

Les redevances minières dans la zone de Tanger et les perceptions sur la sortie des minéraux extraits dans ladite zone reviennent à l'Administration de la zone.

e) Domaine forestier.

Article 18.

Le domaine privé comprend tous les immeubles bâtis et non bâtis inscrits sur les registres des biens Maghzen et non visés à l'article 17, ainsi que les abattoirs.

Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les locations ou détentions de biens Maghzen par des particuliers, de même que tous les droits de gza, ou autres, établis sur lesdits immeubles, sont respectés. Il en est de même des affectations d'intérêt public dont ces biens sont grevés.

Toutefois, l'Etat chérifien entend se résERVER pour les services publics qu'il conservera à Tanger les immeubles suivants :

L'ancienne Légation d'Allemagne et ses dépendances : le Palais du Sultan; la Kasbah et ses dépendances; le Bordj des Mokhaznis sur les remparts; le Terrain et le bordj de la montée du Marshan, actuellement occupés par la Compagnie chérifienne.

Toute location nouvelle en dehors de celles qui existent ne pourra dépasser le terme de la présente convention

Article 19.

En vue de résERVER à chaque zone le produit des redevances minières qui doivent lui revenir, les redevances proportionnelles d'extraction appartiennent à la zone où la mine est située, alors même qu'elles seraient recouvrées à la sortie par un bureau de douane d'une autre zone.

Article 20.

La douane de Tanger ne perçoit que les droits et taxes afférents aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone.

Les marchandises débarquées à Tanger et destinées à être utilisées ou livrées à la consommation dans les zones française et espagnole bénéficient des régimes ordinaires du transit, de l'entrepôt ou de l'admission temporaire, les droits de douane y afférents devant être perçus aux bureaux de douane de la zone de consommation.

Le régime du transit s'inspirera des conclusions de la Conférence de Barcelone de 1921.

Les marchandises d'importation transitant par les zones française et espagnole acquittent, de leur côté, les droits de douane à l'importation à Tanger.

Les droits d'exportation ne portent que sur les marchandises originaires de la zone.

Article 21.

La zone de Tanger participe pour sa part au service des emprunts de 1904 et de 1910.

Cette participation est proportionnelle au montant des recettes douanières encaissées par la zone par rapport aux recettes totales encaissées dans les ports des trois zones du Maroc pendant l'année précédente.

Le montant en est annuellement fixé sur les chiffres des recettes douanières après entente avec les autorités des deux autres zones.

Pour la première année, cette participation ne sera définitivement établie qu'en fin d'exercice et les prélèvements de la douane s'exercent jusqu'à concurrence d'un forfait de 500,000 francs et donneront lieu, ultérieurement, à répétition ou restitution.

Article 22.

L'autonomie de la zone de Tanger ne pouvant porter atteinte aux droits et priviléges concédés, conformément à l'Acte d'Algésiras, à la Banque d'Etat du Maroc pour tout le territoire de l'Empire, la Banque d'Etat continue de jouir dans la zone de tous les droits qu'elle tient de son acte de concession et du règlement du 9 novembre 1906 sur ses rapports avec le Gouvernement chérifien.

La Banque d'Etat remplit d'autre part à l'égard de l'administration de la zone toutes les obligations qui lui incombent en vertu des actes précités.

Elle désigne un représentant chargé d'assurer ses relations avec l'administration de la zone.

Au cas où le statut judiciaire de la Banque d'Etat viendrait à être modifié dans les zones française et espagnole, le Tribunal mixte de Tanger aura à l'égard de la Banque d'Etat, la même compétence que les juridictions françaises et espagnoles de ces zones.

Article 23.

Le franc marocain a cours légal et valeur libératoire dans la zone de Tanger.

Le budget de la zone, tous tarifs et opérations comptables qui s'y rattachent sont établis en francs marocains.

Conformément à l'article 37 de l'Acte d'Algésiras, la monnaie espagnole continue à être admise dans la circulation avec valeur libératoire.

Le taux d'échange entre les deux monnaies, notamment pour leur admissions dans les caisses publiques, sera déterminé chaque jour par la Banque d'Etat du Maroc, après contrôle et visa du Directeur des Finances, qui aura mission de veiller à l'exactitude du taux fixé. Ce taux devra correspondre au change moyen entre les prix d'achat et de vente pratiqués sur la place le jour de l'opération.

Les déclarations de valeurs imposables pourront toujours être souscrites dans les deux monnaies. Les perceuteurs et collecteurs seront tenus d'afficher dans leurs locaux les tarifs exprimés dans les deux monnaies.

Article 24.

L'autonomie administrative de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits, prérogatives et priviléges concédés, conformément à l'Acte d'Algésiras, à la Société internationale de régie co-intéressée des Tabacs au Maroc, ladite Société continue de jouir dans la zone de tous les droits qu'elle tient des actes qui la régissent. L'autonomie de la zone de Tanger ne pourra pas faire obstacle à son action et les autorités lui faciliteront le libre et complet exercice de ses droits.

Les tabacs importés à Tanger et qui y seront admis sous le régime de la suspension des droits de douane, conformément à l'article 20 ci-dessus, n'y acquitteront ni droit de porte ni taxe indirecte locale.

Le droit de 2 1/2 p. 100, dont sont passibles les tabacs importés par Tanger, est intégralement acquis à la zone.

Le tarif des prix de vente des tabacs en zone de Tanger est celui de la zone française. Il ne peut être modifié que par un accord de l'Assemblée législative avec la Régie.

Pour le partage de la redevance fixe annuelle et des bénéfices (articles 20 à 23 du cahier des charges), on applique un pourcentage déterminé par la consommation effective de la zone dans l'année précédente par rapport à la consommation totale de l'Empire.

Le même pourcentage s'appliquerait à la charge de la zone de Tanger en cas de rachat anticipé de la Société..

Article 25.

L'autonomie de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits de souveraineté de Sa Majesté le Sultan, ni à son prestige et à ses prérogatives de Chef de la communauté musulmane de l'Empire et de Chef de la famille chérifienne en résidence à Tanger l'administration de la population indigène et des intérêts musulmans dans la zone ainsi que l'exercice du pouvoir judiciaire continuent à être assurés, en respectant les formes traditionnelles, par un personnel marocain nommé directement par le Sultan et contrôlé par ses agents.

Article 26.

Sous réserve du maintien de l'ordre public, le respect et le libre exercice de la religion des indigènes et de ses pratiques traditionnelles, l'observation des fêtes religieuses musulmanes et israélites traditionnelles et de leur cérémonial sont garantis dans la zone.

Article 27.

Les trois Puissances contractantes s'engagent à faire élaborer dans le plus bref délai possible le statut administratif et juridique de la communauté israélite marocaine de Tanger.

Article 28.

Les sujets marocains, Musulmans et Israélites jouissent en matière d'impôts et de taxes de

toute nature d'une complète égalité par rapport aux ressortissants des Puissances.

Ils doivent acquitter exactement ces taxes et impôts.

Ils bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants étrangers des œuvres d'assistance, d'hospitalisation et d'enseignement que la zone viendrait à créer ou à subventionner.

Article 29.

Sa Majesté Chérifienne désigne pour la représenter à Tanger un Mendoub qui promulgue les textes législatifs votés par l'Assemblée internationale avec le visa pour contreseing, du Président du Comité de contrôle. Le Mendoub administre directement la population indigène. Il remplit les fonctions de Pacha et exerce les attributions d'ordre administratif et judiciaire normalement dévolues à cette charge dans l'Empire. Il a droit d'expulsion à l'égard des sujets marocains. Il exerce le même droit à l'encontre des justiciables du Tribunal mixte, après avis conforme de l'Assemblée générale des membres titulaires du Tribunal.

Lorsqu'il s'agit d'un individu appartenant à une nationalité non représentée dans le Tribunal, son Consul a le droit de prendre part à la délibération.

L'expulsion est de droit lorsqu'elle est demandée par le Consul de l'intéressé.

Le Mendoub vise dans les considérants de l'arrêté d'expulsion l'avis du Tribunal.

Il a le devoir de faire observer et exécuter par ses administrés les clauses générales du statut de la zone et notamment d'assurer, par les moyens administratifs et judiciaires à sa disposition, l'exacte rentrée des impôts et taxes dus par la population indigène.

Le Mendoub préside l'Assemblée législative internationale et peut intervenir dans ses délibérations, mais sans prendre part au vote.

Article 30.

Le Comité de contrôle se compose des Consuls de carrière des Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras ou de leurs intérimaires de carrière.

Les fonctions de Président du Comité de contrôle sont assumées à tour de rôle par chacun

des Consuls de ces Puissances. Ces fonctions durent un an. Elles consistent à provoquer les réunions du Comité, à lui transmettre toutes les communications qui lui sont adressées et à suivre les affaires de sa compétence.

Le Consul appelé le premier à remplir les fonctions de Président est désigné par le sort. Le tour des Consuls en ce qui concerne la présidence est ensuite réglé d'après l'ordre alphabétique des Puissances représentées au Comité. Si le Consul désigné pour la présidence ne pouvait, pour une raison quelconque, en accepter ou remplir les fonctions, elles seraient exercées par le Consul de la Puissance qui suit immédiatement dans l'ordre alphabétique. Il en est de même en cas de suppléance du Président pour absence, maladie ou tout autre empêchement.

Chaque membre du Comité de contrôle ne dispose que d'une voix.

Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à l'observation du régime de l'égalité économique et des dispositions insérées dans le statut de Tanger.

Le Président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un des membres, convoque le Comité de contrôle et lui soumet les questions qui relèvent de sa compétence.

Article 31.

Le Comité de contrôle reçoit, par les soins de l'Administrateur, dans un délai maximum de huit jours, les textes législatifs ou règlements votés par l'Assemblée.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le Comité de contrôle a le droit d'opposer son veto à la promulgation du texte.

Dans ces cas, ses décisions sont prises à la majorité. Elles doivent invoquer dans leurs motifs la non-observation des clauses et principes du statut de Tanger.

Sauf stipulation contraire, les votes du Comité de contrôle sont acquis à la majorité des voix.

En cas d'égalité, une seconde délibération doit avoir lieu dans un délai maximum de huit jours.

Si, au cours de la seconde délibération, au-

cune majorité n'est acquise, la voix du Président est prépondérante.

La décision du Comité est notifiée au Mendoub par le Président.

Article 32.

Les pouvoirs législatifs et réglementaires appartiennent à une Assemblée législative internationale présidée par le Mendoub et composée des représentants des Communautés étrangères et indigènes.

Toutefois, les Codes visés à l'article 48 ci-dessous ne peuvent être ni abrogés, ni modifiés qu'après accord entre les zones française et espagnole de l'Empire chérifien et le Comité de contrôle statuant à l'unanimité.

Les textes réglementaires et fiscaux dont la liste fait l'objet de l'article suivant ne peuvent être ni abrogés ni modifiés pendant une première période de deux ans. A l'expiration de cette période, ils pourront être abrogés ou modifiés avec l'assentiment du Comité de contrôle votant à une majorité des trois quarts des voix.

Les codes, ainsi que les textes réglementaires et fiscaux ci-dessus, seront rédigés par des Commissions de techniciens britanniques, espagnols et français dont les travaux devront être terminés dans un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention.

Article 33.

Les textes réglementaires et fiscaux prévus au paragraphe 2 de l'article précédent sont les suivants :

- Dahir sur le régime des associations;
- Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons;

Dahir réglementant l'exercice des professions de médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire et sage-femme;

Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des établissements insalubres, incommodes et dangereux;

Dahir sur la protection des monuments historiques et des sites;

Dahir sur les alignements, plans d'aménagement et d'extension, servitudes et taxes de voirie;

Dahir fixant le régime de l'expropriation et de l'occupation temporaire pour cause d'utilité publique;

Cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics;

Dahir déterminant les conditions de l'occupation temporaire des parcelles du domaine public;

Dahir établissant une procédure de délimitation des biens du domaine privé de l'Etat;

Dahir sur l'exploitation des carrières;

Dahir mettant au point le régime minier de 1914;

Règlement de comptabilité publique;

Dahir fixant la taxe et déterminant le régime des alcools;

Dahir réglementant les taxes de consommation sur les sucres, les principales denrées coloniales et leurs succédanés (thé, café, cacao, vanille, etc.), les bougies, les bières;

Dahir sur l'enregistrement (droits de mutation) et le timbre;

Dahir précisant les conditions de la transmission de la propriété foncière selon le droit commun (chrâa).

Article 34.

En considération du nombre des ressortissants, des chiffres du commerce général, des intérêts immobiliers et de l'importance du trafic à Tanger des différents Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, l'Assemblée législative internationale comprend :

- 4 membres français,
- 4 membres espagnols,
- 3 membres britanniques,
- 2 membres italiens,
- 1 membre américain,
- 1 membre belge,
- 1 membre hollandais,
- 1 membre portugais,

désignés par leurs Consulats respectifs et en outre :

6 sujets musulmans du Sultan désignés par le Mendoub et

3 sujets israélites du Sultan désignés par le Mendoub et pris sur une liste de 9 noms présentée par la Communauté israélite.

L'Assemblée nomme, parmi ses membres, trois vice-présidents, un citoyen français, un sujet britannique et un sujet espagnol, chargés d'assister le Mendoub dans la présidence de l'Assemblée et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 35.

Un administrateur exécute les décisions de l'Assemblée et dirige l'Administration internationale de la zone.

L'Administrateur a sous ses ordres deux administrateurs-adjoints et deux ingénieurs.

Un des administrateurs-adjoints est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services d'hygiène et d'assistance; l'autre administrateur-adjoint est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services financiers.

Pour une première période de six ans, l'administrateur est de nationalité française; l'administrateur-adjoint, chargé des services d'hygiène et d'assistance, est de nationalité espagnole; l'administrateur-adjoint, chargé des services financiers, est de nationalité britannique. L'administrateur, les deux administrateurs-adjoints et les deux ingénieurs sont nommés par Sa Majesté Chérifienne sur la demande du Comité de contrôle, à qui ils sont présentés par leurs Consulats respectifs.

Après cette première période de six ans, l'Assemblée nomme l'administrateur et les administrateurs-adjoints parmi les ressortissants des Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras. Toutefois, les trois postes ne pourront être confiés qu'à des ressortissants de nationalité différente.

En raison des intérêts particuliers de la France et de l'Espagne dans les travaux publics, dans les entreprises et dans les concessions de travaux publics de la zone de Tanger, l'ingénieur des travaux publics d'Etat est de nationalité française; l'ingénieur chargé des travaux municipaux est de nationalité espagnole. Les deux ingénieurs sont présentés au Comité de contrôle par leurs Consulats respectifs.

Le Comité de contrôle pourra, le cas échéant, à la majorité des trois quarts des voix, sou-

mettre une demande motivée de remplacement de l'administrateur à Sa Majesté Chérifienne qui nommera un candidat de même nationalité.

Si la collaboration d'un des administrateurs adjoints ou d'un des deux ingénieurs ne donne pas satisfaction à l'administrateur, celui-ci soumet une demande motivée de remplacement au Comité de contrôle qui présentera à Sa Majesté Chérifienne un candidat de la même nationalité.

Article 36.

Les traitements des fonctionnaires sont fixés par l'Assemblée.

Toutefois, pour une première période de six ans, les traitements annuels de l'administrateur, des administrateurs adjoints et des ingénieurs sont fixés comme suit:

Administrateur: 50,000 francs marocains;

Administrateurs adjoints: 40,000 francs marocains;

Ingénieurs: 38,000 francs marocains.

L'Administration pourvoit, en outre, au logement de ces fonctionnaires.

Au cours de la première période de six ans, visée ci-dessus, ces traitements peuvent, à titre exceptionnel, être modifiés sur la demande de l'Assemblée par une décision motivée du Comité de contrôle statuant aux trois quarts des voix.

Article 37.

Le recrutement des fonctionnaires de l'Administration internationale autres que ceux prévus à l'article 36 ci-dessus est effectué par une Commission présidée par l'administrateur et composée des trois vice-présidents de l'Assemblée et du chef du service intéressé.

Les candidats agréés sont nommés par l'administrateur après approbation de l'Assemblée.

Article 38.

Le produit de la taxe spéciale revenant à la zone de Tanger est versé à la Banque d'Etat pour le compte de la zone.

Cette recette est affectée par priorité:

Aux travaux et à l'entretien dans la zone de Tanger des routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache et à Rabat;

Aux travaux d'amélioration et d'entretien de l'éclairage maritime et du balisage autres que les feux du port et le balisage du port.

Le surplus des disponibilités sera affecté, conformément à l'article 66 de l'Acte d'Algésiras, aux dépenses et à l'exécution de travaux publics intéressant le développement de la navigation et du commerce en général.

Article 39.

L'Administration du Contrôle de la Dette conserve les droits, priviléges et obligations qu'elle tient de la Convention du 21 mars 1910.

Cette administration demandera au Gouvernement chérifien de désigner le chef du Service de la Douane de Tanger qui relèvera de l'administration des Douanes marocaines.

Le Service des Douanes et Régies de Tanger perçoit et encaisse les droits de douane sur les marchandises importées pour la consommation de la zone et sur les marchandises exportées de ladite zone.

Il perçoit et encaisse également les redevances et bénéfices du monopole des Tabacs et le droit de 2 1/2 p. 100 établi par l'Acte d'Algésiras au titre de la taxe spéciale des travaux publics.

Il perçoit et encaisse en outre le produit des diverses taxes de consommation.

Il ne perçoit pas les autres impôts et produits notamment la taxe urbaine, le tertib, les droits aux portes, les revenus du domaine et les produits du mostafadat.

Le service des douanes et régies prélève d'office sur les sommes qu'ils encaissent, et après remboursement de ses frais de régie, le montant des diverses dépenses obligatoires de la zone de Tanger qu'il remet à l'échéance aux créanciers auxquels elles reviennent:

1^o à la délégation des porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910: la part de Tanger dans le service desdits emprunts;

2^o à l'Etat chérifien:

les droits de douane payés par le Monopole des tabacs et ne correspondent pas à la consommation tangéroise;

3^o à la Compagnie du Tanger-Fez : la part de Tanger dans la garantie de ses emprunts ;

4^o à la Compagnie du port de Tanger : les annuités du service de ses emprunts.

Le Service des Douanes et Régies remet, d'autre part, le produit de la taxe spéciale à la Banque d'Etat du Maroc.

Si les recettes encaissées demeuraient inférieures au total des prélèvements ci-dessus, le déficit serait imputé par préférence sur l'ensemble des recettes de Tanger ou, le cas échéant, sur son fonds de réserve.

Si elles leur étaient supérieures, l'excédent serait versé à la Banque d'Etat à la disposition de l'Administration de la zone.

Le budget du service de la douane est présenté chaque année, avant le 15 novembre, à l'administrateur qui le soumet à l'approbation de l'Assemblée. En cas de désaccord, le différend entre l'Administration de la zone et le service de la Douane est arbitré par le Comité de contrôle qui statue à la majorité des voix.

Une majorité des trois quarts est nécessaire pour les différends relatifs à la création et à la suppression d'emplois.

Si l'approbation du budget du service de la Douane n'intervient pas avant le premier janvier, les prévisions budgétaires de l'année antérieure s'appliquent d'office au nouvel exercice.

Le Comité de contrôle pourra, le cas échéant, et à la majorité des trois quarts, soumettre au Gouvernement chérifien une demande motivée de remplacement du chef du Service de la Douane.

Article 40.

Sous les conditions expresses ci-après, le Gouvernement chérifien délègue à la zone de Tanger :

1^o Les droits et charges qu'il tient contrat de concession du port en date du 21 juin 1921 ;

2^o La reprise par déchéance, rachat ou fin de concession au profit de la zone de Tanger.

La zone s'acquittera intégralement des obligations incombant au Gouvernement chérifien d'après le contrat de concession. Les annuités du capital garanti par le Gouvernement chérifien seront payées par la zone de Tanger par

prélèvement en priorité sur les produits des douanes et les bénéfices de l'exploitation et des terrains du port.

Seront soumis à l'approbation du Gouvernement chérifien :

a) toutes modifications aux clauses du contrat et aux statuts de la Société concessionnaire du port ;

b) toute cession partielle ou totale de l'entreprise ;

c) la déchéance ;

d) le rachat.

Tant que la garantie du Gouvernement chérifien restera en jeu, seront également soumis à son approbation :

a) toute transformation d'action nominatives en actions au porteur ;

b) tous traités, disposition ou arrangements conforme aux dispositions du contrat et ayant pour effet d'augmenter le capital fourni par la Société comme il est dit à l'article 10 de la Convention du port.

L'approbation du Gouvernement chérifien pourra être donnée en son nom par son représentant à la Commission du port.

A défaut d'exécution par l'Administration de Tanger des obligations prévues aux paragraphes ci-dessus, le Gouvernement chérifien reprendra seul le contrôle financier de la Concession.

Sur la demande de l'Administration de Tanger, le Gouvernement chérifien exercera le droit qu'il tient du dernier alinéa de l'article 6 de la Convention de concession du port de Tanger, étant entendu que cette Administration aura l'obligation expresse de rembourser au Gouvernement chérifien les charges nées de l'exercice de ce droit.

Sur la demande de l'Administration de Tanger, le Gouvernement chérifien exercera également le droit qu'il tient de l'article 6 de la Convention du port de Tanger d'accélérer l'amortissement des obligations garanties, dans la mesure où cette Administration, par ses propres moyens, assurera les frais de ladite accélération.

Les titres, tant actions qu'obligations, émis par la Compagnie concessionnaires seront, dans la zone de Tanger, exempts de tous impôts, taxes et contributions.

Article 41.

Il sera constitué une Commission du Port qui aura les attributions du Service du contrôle telles qu'elles sont définies à l'Acte de concession et sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus.

En ce qui concerne l'exécution des travaux de construction et d'entretien, la Commission prendra ses décision sur l'avis de l'ingénieur chargé des travaux d'Etat de la zone et de la surveillance des travaux du port à qui appartient la responsabilité technique. Dans le cas où la Commission serait en désaccord avec l'ingénieur, l'avis de ce dernier sera annexé au procès-verbal.

Sous l'autorité du Comité de contrôle, la Commission veille à l'observation du régime de l'égalité économique dans les travaux de construction et d'entretien et dans l'exploitation du port.

La Commission est composée:

d'un représentant du Gouvernement chérifien;

d'un représentant de l'Assemblée législative;

d'un représentant du Comité de contrôle.

L'ingénieur assiste aux séances avec voix délibérative.

L'administrateur de la zone a le droit d'assister avec voix consultative aux séances de la Commission.

Y sont également appelés de droit, avec voix consultative:

Un représentant des intérêts commerciaux de Tanger, élu par les Chambres de Commerce et les Directeurs ou Chefs de service de l'administration internationale pour les affaires qui les intéressent.

Le Directeur local de la Société concessionnaire pourra aussi être entendu.

Sur leur demande, les Consuls seront entendus sur les questions qui les intéressent.

En dehors des réunion périodiques qu'elle aura décidé de tenir, la Commission pourra être convoquée sur l'initiative d'un de ses membres, et, en cas d'urgence, sur celle de l'administrateur de la zone.

Le règlement intérieur de la Commission sera approuvé par le Comité de contrôle.

La Commission désignera son Président. A défaut de désignation, la présidence sera exercée à tour de rôle par chacun des trois membres.

Les fournitures de matériaux importés ainsi que le matériel de l'exploitation (abstraction faite de toute fourniture ou achat de matériel relevant d'un contrat d'adjudication publique) feront l'objet d'appels à la concurrence, sous le contrôle de la Commission du Port.

La Commission, dans le cas de marchés de fournitures dont le montant excédera vingt mille francs sans être supérieur à cent mille francs:

1^o arrêtera le mode de passation des marchés et les conditions suivant lesquelles il sera procédé, soit aux appels d'offres en vue de marchés de gré à gré, soit aux adjudications publiques;

2^o approuvera les marchés et adjudications.

Pour les fournitures dont l'importance dépassera cent mille francs, il sera procédé à une adjudication publique.

Article 42.

Les droits d'ancrage existant en vertu de anciens traités de commerce sont remplacés par les droits de stationnement prévus au contrat de concession du port.

Article 43.

L'Administrateur de Tanger veillera à ce que les litiges qui pourraient survenir entre la Société concessionnaire du port de Tanger et la Compagnie de Chemin de fer de Tanger à Fez soient réglés par arbitrage comme il est respectivement prévu aux contrats des deux concessionnaires.

Article 44.

L'Administration de Tanger aura, en ce qui concerne le chemin de fer de Tanger à Fez, tous le droits et obligations qui lui reviennent dans l'étendue de la zone, d'après le Protocole franco-espagnol du 27 novembre 1912 et la Concession du 18 mars 1914 et ses annexes.

Tout avenant à la concession, intervenu après accord entre les Gouvernements français et espagnol, avant la mise en vigueur du présent statut, s'appliquera à la zone de Tanger.

Article 45.

Sauf stipulation contraire dans la présente convention, les droits et obligations résultant de toutes les concessions accordées dans la zone de Tanger avant la mise en vigueur de la présente convention reviennent à la dite zone.

Toute concession accordée, à l'avenir, par la zone de Tanger pour un délai dépassant la durée de la présente convention et celle des périodes pour lesquelles elle pourra être éventuellement renouvelée, n'engagerait le Gouvernement chérifien, en cas de non renouvellement du statut, que si ledit Gouvernement avait, au préalable, formellement approuvé cette concession, à la diligence du soumissionnaire.

Article 46.

Il est créé un budget de la zone de Tanger.

Ce budget est établi et exécuté suivant les règles déterminées par le dahir organique ci-joint.

Article 47.

La sécurité dans la zone est exclusivement assurée par un corps de gendarmerie indigène mis à la disposition de l'administrateur. Cette force, commandée par un officier belge, du grade de capitaine, assisté de cadres français et espagnols, ne dépassera pas 250 hommes. Elle peut tenir garnison dans la ville de Tanger et entretenir des postes dans la banlieue.

Le règlement concernant la gendarmerie est annexé à la présente convention.

Article 48.

Une juridiction internationale, dénommée Tribunal mixte de Tanger et composée de magistrats français, britanniques et espagnols, est chargée d'administrer la justice aux ressortissants des Puissances étrangères.

Le Ministère public et confié à deux magistrats, l'un français et l'autre espagnol.

Le Tribunal mixte de Tanger fait l'objet du

dahir spécial ci-joint. Il remplace les juridictions consulaires existantes.

Le dahir instituant le Tribunal mixte de Tanger ne pourra être modifié qu'avec l'assentiment de toutes les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras.

Les relations des autorités judiciaires de la zone française ou de la zone espagnole avec le Tribunal mixte de Tanger sont réglées par l'Accord du 29 décembre 1906 touchant les rapports entre les autorités judiciaires de ces deux zones.

Les trois Gouvernements s'engagent à faire établir dans un délai de trois mois à compter de la signature de la présente Convention les codes nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Ces codes sont les suivants :

Code sur la condition civile des étrangers dans la zone;

Code de commerce;

Code pénal;

Code de procédure criminelle;

Code des obligations et contrats;

Code de procédure civile avec une annexe fixant les frais de justice;

Code de l'immatriculation.

Article 49.

A dater de la mise en vigueur du nouveau régime, les Agences diplomatiques à Tanger seront remplacées par des Consulats.

Article 50.

Les Commissions et Comités actuels de Tanger sont supprimés.

Le soin de fixer le tarif des valeurs douanières applicable dans les trois zones, qui incombe actuellement à la Commission des valeurs douanières, est confié à une Commission composée de représentant des trois zones. Cette Commission se réunira à Tanger au moins deux fois par an.

Article 51.

L'arabe, l'espagnol et le français sont les seules langues officielles dans la zone de Tanger. L'Assemblée législative réglementera leur emploi.

Les textes législatifs et réglementaires devront être publiés dans les trois langues.

Article 52.

Les jeux de hasard sont interdits dans la zone de Tanger.

Il ne pourrait être dérogé à cette interdiction que par une décision du Comité de contrôle statuant à l'unanimité.

Article 53.

Les Gouvernements contractants reconnaissent que le Gouvernement chérifien conserve la propriété du phare du Cap Spartel, la Convention du 31 mars 1865 demeurant provisoirement en vigueur.

Article 54.

Les différends qui viendraient à s'élever au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Convention seront portés soit devant la Cour permanente de Justice internationale, soit, du commun accord des parties, devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.

Article 55.

Sont abrogées toutes clauses des traités, conventions ou accords antérieurs qui seraient contraires aux stipulations du présent statut.

Article 56.

La présente Convention sera communiquée aux Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras près desquelles les trois Gouvernements contractants s'engagent à se prêter mutuellement appui pour obtenir leur adhésion.

La Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle est conclue pour une durée de douze années à partir de sa ratification.

Elle sera renouvelée de plein droit pour une ou plusieurs périodes égales, si au moins six mois avant son expiration, aucune des Puissances contractantes n'a demandé qu'elle soit révisée. En ce cas, elle continuera à s'appliquer pendant la durée de la révision effectuée d'un commun accord.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité.

Fait à Paris, le 18 décembre dix neuf cent vingt trois en trois exemplaires.

(L. S.) BEAUMARCAIS.

(L. S.) ARNOLD ROBERTSON.

(L. S.) G. H. VILLIERS.

(L. S.) MAURICIO LOPEZ ROBERTS,
marquis de la Torrehermosa.

(L. S.) M. AGUIRRE DE CARIER.

Visto, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE
p. Il Ministro degli Affari Esteri
GRANDI.

LETTRES SE RAPPORTANT A DIVERSES CLAUSES DE L'ACCORD
SIGNÉ A PARIS, LE 25 JUILLET 1928,

POUR

LA REVISION DE LA CONVENTION DU 18 DECEMBRE 1923

RELATIVE

A L'ORGANISATION DU STATUT DE LA ZONE DE TANGER

I.

LETTRES SE RAPPORTANT À L'EXÉCUTION DES
TRAVAUX PUBLICS DANS LA ZONE DE TANGER.

A. — *Lettre de Son Excellence Monsieur Quiñones de Léon, Ambassadeur d'Espagne à Paris, à Son Excellence le Comte Manzoni, Ambassadeur d'Italie à Paris.*

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu me signaler que le Gouvernement italien, au moment de devenir partie contractante à la Convention du 18 décembre 1923, relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, s'inquiétait de savoir si une participation équitable serait assurée au capital et au travail italiens dans l'exécution des travaux publics de Tanger. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le régime de l'égalité économique, institué en zone de Tanger par les traités en vigueur et consacré par l'article 7 de la dite Convention, garantit l'entreprise et la main-d'œuvre des différentes nations contre toute discrimination. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Consul général d'Espagne à Tanger, membre du Comité de contrôle, recevra l'instruction de veiller, au sein de cette Assemblée, à ce que l'Italie bénéficie pleinement de ce régime et de faire en sorte, s'il y avait lieu, que le Comité, agissant dans le cadre de la mission dont il est investi par l'article 30, paragraphe 5, adresse toutes observations utiles à l'Administration internationale.

Pour répondre à un autre désir que vous m'avez exprimé, il sera également rappelé à cet agent que la Commission du port créée par l'article 41, a mission de veiller, sous l'autorité du Comité de contrôle, à l'observation du régime de l'égalité économique, pleinement ouvert aux intérêts italiens, et que, conformément aux dispositions de l'acte de concession, ce régime doit s'entendre de la construction et de l'entretien aussi bien que de l'exploitation du port.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

J. QUINONES DE LÉON.

Réponse de Son Excellence le Comte Manzoni
à Son Excellence Monsieur Quiñones de Léon.

Paris le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire connaître que le régime de l'égalité économique, institué en zone de Tanger par les traités en vigueur et consacré par l'article 7 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, garantit l'entreprise et la main-d'œuvre des différentes nations contre toute discrimination.

Vous ajoutez que le Consul général d'Espagne à Tanger, membre du Comité de contrôle, recevra l'instruction de veiller au sein de cette assemblée à ce que l'Italie bénéficie pleinement de ce régime et de faire en sorte, s'il y avait lieu, que le Comité, agissant dans le cadre de

la mission dont il est investi par l'article 30, paragraphe 5 de ladite Convention, adresse toutes observations ou représentations utiles à l'Administration internationale.

D'autre part, il sera également rappelé à cet agent que la Commission du port, créée par l'article 41, a mission de veiller, sous l'autorité du Comité de contrôle, à l'observation du régime de l'égalité économique pleinement ouvert aux intérêts italiens et que, conformément aux dispositions de l'acte de concession, ce régime doit s'entendre de la construction et de l'entretien aussi bien que de l'exploitation du port.

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication que je ne manquerai pas de transmettre au Gouvernement Royal.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

B. — *Lettre de Son Excellence le Marquis de Crewe, Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Paris, à Son Excellence le Comte Manzoni, Ambassadeur d'Italie à Paris.*

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu me signaler que le Gouvernement italien, au moment de devenir partie contractante à la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, s'inquiétait de savoir si une participation équitable serait assurée au capital et au travail italiens dans l'exécution des travaux publics de Tanger. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le régime de l'égalité économique, institué en zone de Tanger par les traités en vigueur et consacré par l'article 7 de ladite Convention, garantit l'entreprise et la main-d'œuvre des différentes nations contre toute discrimination. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Consul général de Grande-Bretagne à Tanger, membre du Comité de contrôle, recevra l'instruction de veiller, au sein de cette assemblée à ce que l'Italie bénéficie pleinement de ce régime et de faire en sorte, s'il y avait lieu, que le Comité, agissant dans le cadre de la mission dont il est investi par l'article 30, paragraphe 5 de ladite Convention, adresse toutes observations ou représentations utiles à l'administration internationale.

sorte, s'il y avait lieu, que le Comité, agissant dans le cadre de la mission dont il est investi par l'article 30, paragraphe 5, adresse toutes observations ou représentations utiles à l'Administration internationale.

Pour répondre à un autre désir que vous m'avez exprimé, il sera également rappelé à cet agent que la Commission du port, créée par l'article 41, a mission de veiller, sous l'autorité du Comité de contrôle, à l'observation du régime de l'égalité économique, pleinement ouvert aux intérêts italiens, et que, conformément aux dispositions de l'acte de concession, ce régime doit s'entendre de la construction et de l'entretien aussi bien que de l'exploitation du port.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

CREWE.

Réponse de Son Excellence le Comte Manzoni à Son Excellence le Marquis de Crewe.

Paris, le 25 juillet 1928

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire connaître que le régime de l'égalité économique, institué en zone de Tanger par les traités en vigueur et consacré par l'article 7 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, garantit l'entreprise et la main-d'œuvre des différentes nations contre toute discrimination.

Vous ajoutez que le Consul général de Grande-Bretagne à Tanger, membre du Comité de contrôle, recevra l'instruction de veiller au sein de cette assemblée à ce que l'Italie bénéficie pleinement de ce régime et de faire en sorte, s'il y avait lieu, que le Comité, agissant dans le cadre de la mission dont il est investi par l'article 30, paragraphe 5 de ladite Convention, adresse toutes observations ou représentations utiles à l'administration internationale.

D'autre part, il sera également rappelé à cet agent que la Commission du port, créée par

l'article 41, a mission de veiller, sous l'autorité du Comité de contrôle, à l'observation du régime de l'égalité économique pleinement ouvert aux intérêts italiens et que, conformément aux dispositions de l'acte de concession, ce régime doit s'entendre de la construction et de l'entretien aussi bien que de l'exploitation du port.

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication que je ne manquerai pas de transmettre au Gouvernement Royal.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

Pour répondre à un autre désir que vous m'avez exprimé, il sera également rappelé à cet agent que la Commission du port, créée par l'article 41, a mission de veiller, sous l'autorité du Comité de contrôle, à l'observation du régime de l'égalité économique, pleinement ouvert aux intérêts italiens, et que, conformément aux dispositions de l'acte de concession, ce régime doit s'entendre de la construction et de l'entretien aussi bien que de l'exploitation du port.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

BERTHELOT.

C. — *Lettre de Son Excellence Monsieur Berthelot, Ambassadeur de France, Secrétaire Général du Ministère des affaires étrangères, à Son Excellence le Comte Manzoni, Ambassadeur d'Italie à Paris.*

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu me signaler que le Gouvernement italien, au moment de devenir partie contractante à la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, s'inquiétait de savoir si une participation équitable serait assurée au capital et au travail italiens dans l'exécution des travaux publics de Tanger. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le régime de l'égalité économique, institué en zone de Tanger par les traités en vigueur et consacré par l'article 7 de ladite Convention, garantit l'entreprise et la main-d'œuvre des différentes nations contre toute discrimination. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Consul général de France à Tanger, membre du Comité de contrôle, recevra l'instruction de veiller, au sein de cette assemblée, à ce que l'Italie bénéficie pleinement de ce régime et de faire en sorte, s'il y avait lieu, que le Comité, agissant dans le cadre de la mission dont il est investi par l'article 30, paragraphe 5, de ladite Convention, adresse toutes observations ou représentations utiles à l'Administration tangéroise.

Réponse de Son Excellence le Comte Manzoni, à Son Excellence Monsieur Berthelot.

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire connaître que le régime de l'égalité économique, institué en zone de Tanger par les traités en vigueur et consacré par l'article 7 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, garantit l'entreprise et la main-d'œuvre des différentes nations contre toute discrimination

Vous ajoutez que le Consul général de France à Tanger, membre du Comité de contrôle recevra l'instruction de veiller au sein de cette assemblée à ce que l'Italie bénéficie pleinement de ce régime et de faire en sorte, s'il y avait lieu, que le Comité, agissant dans le cadre de la mission dont il est investi par l'article 30, paragraphe 5, de ladite Convention, adresse toutes observations ou représentations utiles à l'Administration tangéroise.

D'autre part, il sera également rappelé à cet agent que la Commission du port, créée par l'article 41, a mission de veiller, sous l'autorité du Comité de contrôle, à l'observation du régime de l'égalité économique pleinement ouvert aux intérêts italiens et que, conformément aux dispositions de l'acte de concession, ce régime

doit s'entendre de la construction et de l'entretenir aussi bien que de l'exploitation du port.

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication que je ne manquerai pas de transmettre au Gouvernement Royal.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

II.

LETTRES SE RAPPORTANT AU RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DE LA ZONE DE TANGER.

A. — *Lettre de Son Excellence M. Quiñones de Léon, Ambassadeur d'Espagne à Paris, à Son Excellence le Comte Manzoni, Ambassadeur d'Italie à Paris.*

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu m'exprimer, au nom du Gouvernement italien, le désir qu'à l'occasion des vacances qui se produiront dans les cadres de l'Administration internationale de Tanger, une participation équitable dans cette administration soit désormais assurée à des fonctionnaires italiens et que l'attention des vice-présidents de l'Assemblée législative internationale, membres de la Commission de recrutement instituée par l'article 37 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, soit respectivement appelée sur ce sujet par les soins des Consuls généraux d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement espagnol sera heureux de tenir compte de ce désir.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

J. QUINONES DE LÉON.

Réponse de Son Excellence le Comte Manzoni à Son Excellence Monsieur Quiñones de Léon.

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire connaître que le Gouvernement espagnol serait heureux de tenir compte du désir exprimé par le Gouvernement italien qu'à l'occasion des vacances qui se produiront dans les cadres de l'Administration internationale de Tanger, une participation équitable dans cette administration soit désormais assurée à des fonctionnaires italiens et que l'attention des vice-président de l'Assemblée législative internationale, membres de la Commission de recrutement instituée par l'article 37 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, soit respectivement appelée sur ce sujet par les soins des Consuls généraux d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication que je ne manquerai pas de transmettre au Gouvernement Royal.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

B. — *Lettre de Son Excellence le Marquis de Crewe, Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris, à Son Excellence le Comte Manzoni, Ambassadeur d'Italie à Paris.*

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu m'exprimer, au nom du Gouvernement italien, le désir qu'à l'occasion des vacances qui se produiront dans les cadres de l'Administration internationale de Tanger, une participation équitable dans cette administration soit désormais assurée à des fonctionnaires italiens et que l'attention des vice-pré-

sidents de l'Assemblée législative internationale, membres de la Commission de recrutement instituée par l'article 37 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, soit respectivement appelée sur ce sujet par les soins des Consuls généraux d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement britannique sera heureux de tenir compte de ce désir.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

CREWE.

Réponse de Son Excellence le Comte Manzoni à Son Excellence le Marquis de Crewe.

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire connaître que le Gouvernement britannique serait heureux de tenir compte du désir exprimé par le Gouvernement italien qu'à l'occasion des vacances qui se produiront dans les cadres de l'Administration internationale de Tanger, une participation équitable dans cette administration soit désormais assurée à des fonctionnaires italiens et que l'attention des vice-présidents de l'Assemblée législative internationale, membres de la Commission de recrutement institué par l'article 37 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, soit respectivement appelée sur ce sujet par les soins des Consuls généraux d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication que je ne manquerai pas de transmettre au Gouvernement Royal.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

C. — *Lettre de Son Excellence Monsieur Berthelot, Ambassadeur de France, Secrétaire Général du Ministère des affaires étrangères, à Son Excellence le Comte Manzoni, Ambassadeur d'Italie à Paris.*

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu m'exprimer, au nom du Gouvernement italien, le désir qu'à l'occasion des vacances qui se produiront dans les cadres de l'Administration internationale de Tanger, une participation équitable dans cette administration soit désormais assurée à des fonctionnaires italiens et que l'attention des vice-présidents de l'Assemblée législative internationale, membres de la Commission de recrutement institué par l'article 38 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, soit respectivement appelée sur ce sujet par les soins des Consuls généraux d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement français sera heureux de tenir compte de ce désir.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

BERTHELOT.

Réponse de Son Excellence le Comte Manzoni à Son Excellence Monsieur Berthelot.

Paris, le 25 juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire connaître que le Gouvernement français serait heureux de tenir compte du désir exprimé par le Gouvernement italien qu'à l'occasion des vacances qui se produiront dans les cadres de l'Administration internatio-

nale de Tanger, une participation équitable dans cette administration soit désormais assurée à des fonctionnaires italiens et que l'attention des vice-présidents de l'Assemblée législative internationale, membres de la Commission de recrutement instituée par l'article 37 de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, soit respectivement appelée sur ce sujet par les soins des Consuls généraux d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication que je ne manquerai pas de transmettre au Gouvernement Royal.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

Visto, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE
p. Il Ministro degli Affari Esteri
GRANDI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ARTOM. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTOM. Il Senato mi scuserà se, sentendomi lievemente indisposto, mi servirò di alcuni appunti per le brevi parole che dirò.

Ho chiesto la parola — che terrò per due minuti soltanto — per due ordini di ragioni:

1º Per l'importanza del progetto di legge che si tratta di approvare, importanza che mi pare tale da meritare un giudizio del Senato, sia pure espresso dal meno autorevole e competente fra i suoi membri. Ho sentito contestare tale importanza anche da autorevoli critici, affermandosi da essi che l'equilibrio del Mediterraneo, non dipende dalla nomina di qualche funzionario italiano nell'Amministrazione di Tangeri. Secondo me, questo punto di vista è manchevole ed errato: l'importanza di questo accordo per Tangeri non sta nella nomina di qualche funzionario italiano, sta nel fatto che l'Italia, arbitrariamente esclusa nel 1923 dalle trattative per Tangeri, riacquista la sua base di diritto e di competenza nella questione di Tangeri, le cui sorti non potranno mai essere regolate diversamente o in qualche modo decise, senza l'Italia. Come

hanno magistralmente dimostrato autorevoli scrittori, tra cui l'illustre Presidente del Senato e il valoroso nostro collega senatore Catellani, mai l'Italia rinunciò ai suoi diritti a partecipare allo Statuto ed all'Amministrazione di Tangeri dove ha vitali e secolari interessi.

Del resto, come osserva benissimo, la dotta e profonda relazione del collega Valvassori Peroni, importantissima anche è la nomina di un funzionario italiano od amministratore aggiunto e la nomina di un ufficiale incaricato di sindacare l'osservanza delle norme militari per la neutralità di Tangeri.

Si tratta dunque di un vero successo ottenuto dal Governo italiano, per cui è dovere di giustizia tributargliene la meritata lode.

2º Ho chiesto la parola altresì per constatare con piacere che questo Accordo per Tangeri elimina per sempre una nube oscura nell'orizzonte dei nostri rapporti colla Francia.

Sono questi gli atti diplomatici che veramente, più delle iniziative del disarmo e di interdizioni della guerra, giovano a diminuire la febbre degli armamenti, togliendone la causa. Da quando nel 1899 ho partecipato alla prima Conferenza per la pace dell'Aja ed ho visto scoppiare l'anno dopo subito una sanguinosa guerra per parte della Potenza stessa che più aveva cooperato alla Conferenza stessa: da quando ho visto durante la grande guerra calpestarsi molte fra le norme di diritto internazionale sancite con tanta cura nei Congressi diplomatici a tutela dei neutri e dei belligeranti sono diventato scettico sul valore delle iniziative per il disarmo.

Invece credo siano molto da apprezzarsi atti come questo per Tangeri che eliminano le cause di dissidi fra le Nazioni e conducono sicuramente alla via della pace.

Per le suesposte ragioni do tutto il mio consenso al presente disegno di legge. (Approvazioni).

RAVA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, dell'Ufficio centrale. L'onorevole senatore Valvassori Peroni mi ha incaricato di sostituirlo nell'ufficio di relatore, telegrafandomi da Milano di non poter venire a Roma perchè indisposto. La sua bella ed esauriente relazione parla per lui e parla bene.

L'Ufficio centrale, come ha plaudito all'opera dell'onorevole Capo del Governo e ministro degli esteri, inspirata da alta visione dei diritti d'Italia, non può che plaudire anche alle efficaci dichiarazioni dell'on. Artom, e al suo nobile discorso; con la persuasione di fare, come già scrisse nella relazione, opera giusta e degna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1955, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali » (N. 1626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1955, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1928, n. 200.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla emanazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al segretario comunale è attribuita la qualifica di funzionario dello Stato, ed il suo stato giuridico ed economico è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

I segretari comunali sono nominati dal prefetto della provincia.

Art. 3.

Per ciascuna provincia il prefetto forma il ruolo organico dei segretari comunali in conformità alla tabella A, annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella predetta tabella. Per i comuni consorziati, il grado del segretario è determinato in base alla popolazione complessiva.

Ai comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, o di importanti uffici pubblici, o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può esser assegnato, per decreto Reale promosso dal Ministro per l'Interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Per l'assegnazione e la classificazione dei segretari e per la formazione dei relativi ruoli, si ha riguardo alla popolazione legale dei comuni accertata coi censimenti decennali. Tra un censimento e l'altro non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei comuni.

Art. 4.

Le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato sono estese ai segretari comunali, salve le modificazioni ed aggiunte stabilite negli articoli seguenti o che verranno emanate in virtù dell'art. 16.

Art. 5

Le attribuzioni conferite dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al Ministro sono esercitate, per i segretari comunali, dal prefetto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal prefetto o, per sua delega, dal vice-prefetto; ne fanno parte l'ispettore provinciale, il consigliere preposto al servizio dei comuni, il ragioniere capo della prefettura ed il podestà del capoluogo della provincia; un funzionario della prefettura, designato dal prefetto, disimpegnerà le mansioni di segretario.

La Commissione di disciplina è costituita del vice-prefetto, presidente, dell'ispettore provinciale e di un segretario comunale di grado non inferiore a quello del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, da nominarsi di volta in volta dal prefetto e scelto, ove sia necessario, anche fuori della provincia.

Art. 6.

Nessuno può essere nominato segretario comunale se non sia in possesso del titolo di cui all'art. 161 della legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

I posti di grado superiore sono conferiti per promozione fra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.

Quando non sia possibile provvedere per promozione, od il prefetto, sentito il Consiglio di Amministrazione, non ne ravvisi l'opportunità, il posto viene conferito in seguito a pubblico concorso per titoli, se trattasi di posto di

grado 7º e, per i gradi superiori, in seguito a concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i segretari comunali, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Sono ammessi a partecipare a detti concorsi, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione del presente decreto, anche gli impiegati di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché i vice-segretari ed i capi ripartizione titolari, in servizio presso i comuni e forniti del titolo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

La prima assunzione in servizio in seguito a pubblico concorso ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, al termine del quale il prefetto, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può conferire la nomina definitiva.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il prefetto, sentito il Consiglio di Amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento.

Durante il periodo di esperimento spettano ai segretari gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo la tabella A annessa al presente decreto.

Art. 8.

Indipendentemente da quanto dispongono gli articoli precedenti, il segretario comunale può essere trasferito ad altro comune provvisto di segretario di pari grado.

Il trasferimento nella stessa provincia è disposto dal prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati.

Il trasferimento del segretario da un comune all'altro di provincie diverse è disposto dal Ministro per l'Interno, sentiti i podestà dei comuni stessi.

Art. 9.

In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla no-

mina a termini degli articoli 6 ed 8, il prefetto ha facoltà, sentito il podestà, di destinare al posto stesso un incaricato, fornito dei requisiti e dei titoli prescritti, assegnandogli un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo per il relativo grado.

Per i posti vacanti di grado 7º ed 8º il prefetto, sentiti il podestà ed il Consiglio di Amministrazione, può anche provvedere affidando la reggenza dei posti stessi a segretari titolari di comuni vicini.

Al reggente è corrisposto, a carico del comune, un compenso mensile da determinarsi dal prefetto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, senza altre indennità né rimborso di spese di viaggio.

Art. 10.

Gli stipendi dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alla tabella A annessa al presente decreto.

Gli aumenti periodici di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità nella tabella stessa indicati.

Ai segretari che abbiano raggiunto lo stipendio massimo nel rispettivo grado, possono essere assegnati, su parere del Consiglio di Amministrazione, con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nei termini e nella misura annua indicati nella tabella B annessa al presente decreto e vidimata d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

In aggiunta allo stipendio, è assegnato al segretario il supplemento di servizio attivo nella misura fissata nella tabella A. Ai segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450,000 abitanti è inoltre attribuita una indennità di carica di annue lire 6000. Il supplemento di servizio attivo, l'indennità di carica, i diritti accessori di cui al comma 3º non sono cedibili, né peggiorabili, né computabili agli effetti di pensione. Il supplemento di servizio attivo non è corrisposto al segretario in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che si trovi in una posizione che non possa considerarsi di servizio attivo.

In caso di passaggio da un comune ad un altro, con lo stesso grado, sono conservati al segretario gli aumenti periodici di stipendio e non è interrotto il periodo in corso per il conseguimento del successivo aumento. Questa disposizione si applica anche per i diritti accessori di cui al comma 3º.

Al segretario promosso a grado superiore i predetti diritti accessori sono mantenuti limitatamente alla differenza fra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Sono inoltre dovute ai segretari comunali le indennità temporanee di caro viveri nella misura stabilita per gli impiegati governativi.

Per le missioni compiute per ragioni di servizio e debitamente autorizzate, sono dovute al segretario le indennità stabilite per i funzionari governativi provvisti di uguale stipendio.

Le norme vigenti per la concessione ferroviaria speciale C a favore del personale che presta servizio esclusivamente per lo Stato ed è retribuito dallo Stato stesso non sono applicabili ai segretari comunali.

Art. 11.

Gli assegni spettanti al segretario, a termini degli articoli precedenti, sono a totale carico del comune, salvo quanto è disposto dagli articoli 6 e 9 del Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667.

Gli stipendi, il supplemento di servizio attivo, i diritti accessori, l'indennità di carica e le indennità caro viveri di cui all'articolo precedente, sono assegnati con decreto del prefetto, che costituisce titolo per l'iscrizione della relativa spesa nel bilancio del comune e per l'emissione dei mandati d'ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa in caso di inadempimento dell'Amministrazione comunale.

È vietata la concessione al segretario di compensi di qualsiasi natura e per qualsiasi causa all'infuori di quelli stabiliti negli articoli precedenti, salvo quanto verrà disposto con le norme da emanarsi in virtù dell'art. 16 per gli emolumenti previsti dall'art. 169 della legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 12.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni sia dei segretari.

Agli impiegati di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che conseguano la nomina a segretario comunale, si applicherà ai fini della pensione l'art. 49 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Governatorato di Roma.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i prefetti provvederanno alla formazione dei ruoli dei segretari comunali ed alla sistemazione del personale attualmente in servizio, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

A tale effetto, i prefetti hanno facoltà di dispensare dal servizio i segretari che siano riconosciuti non idonei per qualsiasi causa. Contro il provvedimento di dispensa è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'Interno, che decide con provvedimento definitivo non suscettibile di gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

I segretari dispensati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione od indennità loro spettante ai sensi di legge e dei rispettivi regolamenti organici. Sarà inoltre corrisposta loro, a carico del comune, una indennità la cui misura sarà fissata dal prefetto, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a sei né inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Gli altri segretari sono dal prefetto confermati in servizio presso il rispettivo comune ed inquadrati nei ruoli organici col grado indicato nella tabella A. È attribuita al segretario, in tale grado, l'anzianità corrispondente al pe-

riodo di servizio prestato come titolare nello stesso comune ed in quelli con popolazione non inferiore al minimo indicato nella tabella A per il suddetto grado. Al segretario è assegnato lo stipendio con gli aumenti corrispondenti, secondo la tabella A, all'anzianità predetta, nonché il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado.

Ai segretari che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano provvisti di stipendio ed assegni fissi di carattere permanente complessivamente superiori all'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo loro spettante a termini del comma precedente, e dell'indennità di carica di cui all'art. 10, è conservata la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire coi successivi aumenti di stipendio e di supplemento di servizio attivo, nonché coi diritti accessori di cui all'art. 10 anche se attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli assegni pensionabili da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali, relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla detta data.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 1929.

Per i posti di segretario comunale vacanti alla data della sua pubblicazione o che si renderanno vacanti prima della sua entrata in vigore, sarà provveduto con nomine provvisorie nei modi stabiliti dall'art. 9.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, non si terrà conto dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, relativi alla carriera ed al trattamento economico e di quiescenza dei segretari, che non siano divenuti definitivi al 1º giugno 1928.

Art. 16.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed ese-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1928

cutive del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

TABELLA A.

C O M U N I	Grado e qualifica del segretario assegnato al comune		S T I P E N D I O						Supplemento di servizio attivo	
	Grado	Qualifica	Stipendio iniziale del grado	Stipendio al 1 ^o aumento	Stipendio al 2 ^o aumento	Stipendio al 3 ^o aumento	Stipendio al 4 ^o aumento	anni richiesti per gli aumenti		
Con popolazione eccedente i 300,000 abitanti	I	Segret. generale di 1 ^a classe	21,000	23,000	—	—	—	—	4	7,500
Con popolazione da 100,001 a 300,000 abitanti	II	Segret. generale di 2 ^a classe	17,800	19,000	20,500	—	—	—	4	5,500
Con popolazione da 50,001 a 100,000 abitanti	III	Segretario capo di 1 ^a classe	16,000	16,800	17,800	—	—	—	4	4,200
Con popolazione da 20,001 a 50,000 abitanti	IV	Segretario capo di 2 ^a classe	13,700	14,300	15,100	16,000	—	—	4	3,500
Con popolazione da 10,001 a 20,000 abitanti	V	Segretario capo di 3 ^a classe	11,600	12,200	12,900	13,700	—	—	4	2,800
Con popolazione da 5,001 a 10,000 abitanti	VI	Segretario di 1 ^a classe	9,500	10,100	10,800	11,600	—	—	3,3,4	2,100
Con popolazione da 2,001 a 5,000 abitanti	VII	Segretario di 2 ^a classe	7,000	7,600	8,200	8,800	9,500	2,2,3,3	1,700	
Con popolazione non superiore ai 2,000 abitanti	VIII	Segretario di 3 ^a classe	5,600	5,900	6,200	6,600	7,000	2	1,400	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno

MUSSOLINI.

TABELLA B.

G R A D I	D I R I T T I A C C E S S O R I		
	al 5 ^o anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 10 ^o anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 15 ^o anno dopo raggiunto lo stipendio massimo
1 — Segretario generale di 1 ^a classe.	—	—	—
2 — Segretario generale di 2 ^a classe.	—	—	—
3 — Segretario capo di 1 ^a classe	1,500	—	—
4 — Segretario capo di 2 ^a classe.	1,000	2,000	—
5 — Segretario capo di 3 ^a classe.	800	1,600	—
6 — Segretario di 1 ^a classe	700	1,400	—
7 — Segretario di 2 ^a classe	600	1,200	—
8 — Segretario di 3 ^a classe	400	800	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIRONTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, relatore. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola, non già per addurre altri argomenti a sostegno di quelli esposti nelle relazioni dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale in favore dell'approvazione di questo disegno di legge, ma unicamente affinchè non passi inosservata una riforma come questa, che è della più grande importanza, giacchè riguarda la trasformazione dei segretari comu-

nali in funzionari dello Stato, con la attribuzione dei corrispondenti doveri e diritti; ciò che conferirà al riordinamento delle Amministrazioni locali quanto e forse più che non l'istituzione dei podestà.

Ad ogni modo, questa riforma segna il definitivo trapasso di quella figura di segretario comunale che, specialmente nei piccoli comuni, era talvolta o arbitro assoluto delle Amministrazioni, od era asservito, per necessità insuperabili, a famiglie o a fazioni locali.

Lo Stato guarda con vivissima simpatia a questi funzionari che sono il fulcro delle Am-

ministrazioni comunali, e, mentre da una parte ne innalza il prestigio e ne migliora le condizioni, accogliendoli nella schiera dei propri dipendenti ed offrendo ai più meritevoli la possibilità di una carriera, dall'altra li preserva da perniciose influenze, li protegge contro ogni arbitrio e li inquadra in quella salda disciplina che è caratteristica e vanto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.

Credo perciò che questo disegno di legge debba esser votato con plauso, come una delle più opportune riforme promosse e attuate dal Governo nazionale. (*Approvazioni*).

Questo disegno di legge mi dà poi occasione di rivolgere al Governo una raccomandazione di grande importanza pratica: cioè di volere affrettare la formazione dei Testi Unici delle leggi, specialmente di quelle che riguardano gli Enti locali, perchè il fondamento di ogni buona Amministrazione è la certezza della legislazione, la sicurezza della norma da applicare. Per il passato ogni Testo Unico della legge comunale e provinciale aveva una vita media di circa un decennio, e di fatti la serie storica di quei Testi Unici segna le seguenti date: 1889, 1898, 1908, 1915. Dopo il 1915 non si è fatto alcun altro Testo Unico, sebbene vi siano state la grande riforma del 30 dicembre 1923 e successivamente quella dell'ordinamento podestarile ed altre minori.

Ciò che dico per i comuni, dovrei ripeterlo per le istituzioni di beneficenza e per altri rami importanti della pubblica Amministrazione. (*Benissimo*).

Tutti coloro che per dovere di ufficio o per affetto nostalgico, sono assidui lettori della *Gazzetta Ufficiale*, sanno che una delle maggiori difficoltà, per chi devé applicare la legge, è costituita dalla identificazione della norma da applicare, dall'acquisto cioè della certezza che questa norma non sia stata abrogata, sostituita, modificata od integrata.

Ora, tutto ciò dà luogo a dubbiezze, a discordanze reali o apparenti, che spesso fanno la fortuna degli avvocati, ma che costituiscono un tormento per gli amministratori e per i giudici.

Un nostro eminente collega, che siede oggi al banco del Governo, in un discorso pronunciato in quest'Aula, augurava che per ogni ramo della pubblica Amministrazione si po-

tesse togliere dalle leggi il troppo e il vano e si formassero dei codici compendiosi e chiari.

Oltre, per questo lavoro di semplificazione è necessaria preparazione la formazione di Testi Unici.

Io confido che il Governo abbia ad accogliere questa mia modesta raccomandazione, che, credo, costituisca anche il voto di tutti coloro che per esperienza conoscono, al pari di me, le difficoltà alle quali ho accennato. (*Vive approvazioni*).

BIANCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo accetta la raccomandazione dell'onorevole senatore Pironti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio » (N. 1610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma» (N. 1645-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato agli interni a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BIANCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1645-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo di segno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

Il Governatorato di Roma è retto ed amministrato da un Governatore, coadiuvato da un Vice Governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Ha, inoltre, una Consulta, denominata Consulta di Roma e composta di dodici membri.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governatore ed il Vice Governatore sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Art. 3.

I membri della Consulta sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con quello delle Corporazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con quello delle Corporazioni. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

L'ufficio di Consultore è gratuito.
(Approvato).

Art. 4.

La Consulta di Roma è presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il Presidente ne fissa, altresì, l'ordine dei lavori.

In caso di assenza od impedimento del Governatore, la facoltà di convocare la Consulta e di fissarne l'ordine dei lavori, nonché di presiederla, spetta al Vice Governatore.

Alle adunanze della Consulta assiste il Segretario Generale.

(Approvato).

Art. 5.

Le sedute della Consulta non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni della Consulta sono prese a maggioranza di voti.

(Approvato).

Art. 6.

Il parere della Consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti:

- 1º bilancio preventivo;
- 2º conto consuntivo;
- 3º applicazione di tributi e regolamenti relativi;
- 4º piani regolatori per la esecuzione delle opere di qualsiasi natura;
- 5º assunzione diretta dei pubblici servizi.

Il Governatore può, inoltre, richiedere il parere della Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

(Approvato).

Art. 7.

I provvedimenti del Governatore, nelle materie nelle quali non sia richiesta una speciale approvazione, sono definitivi.

In nessun caso i Consultori hanno facoltà di impugnare i provvedimenti del Governatore.
(Approvato).

Art. 8.

Fino al 30 giugno 1929, il Governatore di Roma è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dal Governatorato, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento, compresi i maestri elementari;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale risultante, alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

(Approvato).

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge;

b) a coordinare e riunire in Testo Unico le disposizioni della presente legge con quelle del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, numero 1949, e dei successivi decreti-legge che lo hanno modificato, della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno

modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento della provincia di Viterbo » (N. 1646-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento della provincia di Viterbo ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato dell'interno a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BIANCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dare lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

MONTRESOR, segretario, legge;
(V. Stampato N. 1646-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

I comuni di Montalto di Castro, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sant'Oreste e Tarquinia, sono staccati dalla provincia di Roma ed aggregati a quella di Viterbo.

(Approvato).

Art. 2.

Alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra le due provincie su indicate sarà provveduto ai termini dell'art. 10 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale » (N. 1660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928 n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia » (N. 1625-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dare lettura del disegno di legge del testo dell'Ufficio centrale.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del Comune di Brescia, sostituendo nel primo comma alle parole: « fino al 31 ottobre 1928 », le altre: « fino al 31 dicembre 1928 ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1928 n. 200.

**VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA**

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Veduto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1927, col quale, in applicazione del suaccennato decreto, vennero estese all'Amministrazione comunale di Brescia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il termine in esso stabilito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare nei confronti della predetta Amministrazione comunale il termine suaccennato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al comune di Brescia, con decreto Ministeriale 5 ottobre 1927, per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al

Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi ed alla dispensa del personale, è prorogato fino al 31 ottobre 1928.

L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine di cui al succitato decreto Ministeriale, emesso in applicazione del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, e disposizioni varie» (N. 1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, e disposizioni varie».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 1650*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggono.

Art. 1.

I medici condotti e altri sanitari in regolare servizio alla pubblicazione della presente legge, aventi servizi anteriori alla data d'istituzione della Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alle date della estensione di tale Cassa alle rispettive categorie, i quali non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione, possono inscriversi alla Cassa medesima e chiedere il riconoscimento del servizio prestato sino al limite di 20 anni, purchè versino il contributo straordinario di lire 600 annue, con i relativi interessi composti al 5 per cento, per tanti anni quanti sono quelli da riconoscere.

La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il contributo per il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente potrà essere pagato dal sanitario in unica soluzione, ovvero potrà essere corrisposto per la metà all'atto della concessione e per l'altra metà a rate mensili calcolate con l'applicazione della tabella C'annessa al Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in un periodo non superiore a 10 anni.

(Approvato).

Art. 2.

Il sanitario che abbia ottenuto il riconoscimento dei servizi di cui al precedente art. 1 e non versi l'intero premio, o la metà di esso, entro tre mesi dalla data di emissione del relativo ruolo di riscossioni, decade dalla ottenuta concessione.

Il versamento rateale dell'altra metà del premio dovrà effettuarsi non oltre tre mesi dalla data di emissione del relativo ruolo, pure sotto pena di decadenza dalla concessione.

Per il pagamento rateale di cui al penultimo comma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dei tre ultimi commi dell'art. 9

del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

Art. 3.

Il sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 1 della presente legge e lasci il servizio senza avere completato il versamento del contributo straordinario, ha diritto alla liquidazione dell'indennità o della pensione, calcolata in base al periodo corrispondente a quello per cui è stato versato il predetto contributo, al periodo di effettiva iscrizione alla Cassa, non che a quello eventualmente riscattato ai sensi delle disposizioni vigenti.

In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle rate di cui all'articolo precedente, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; però, se il sanitario sia divenuto moroso, i suoi superstiti, aventi diritto all'assegno, dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Qualora essi non paghino tale debito, non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il periodo di servizio corrispondente a quello per cui non furono versate le rate di contributo.

(Approvato).

Art. 4.

Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, che abbiano lasciato trascorrere il biennio di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, senza presentare la domanda per ottenere il riconoscimento dei servizi che intendono riscattare, è data la facoltà di chiedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il riconoscimento stesso secondo le norme vigenti.

(Approvato).

Art. 5.

È riconosciuto valido agli effetti della liquidazione degli assegni il periodo di aspettativa per motivi di salute ottenuto con regolare deliberazione, purchè il sanitario iscritto abbia

percepito lo stipendio o parte di esso, conservata la titolarità del posto e pagato i contributi di iscrizione.

(Approvato).

Art. 6.

L'art. 1 sub 17 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente articolo:

« Acquistano il diritto di conseguire la pensione i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

« a) quando dopo 25 anni e prima dei 40 di servizio utile, cessino per cause diverse da quelle di cui alle lettere b), c), d), o in condizioni diverse da quelle previste nelle lettere e) del presente articolo;

« b) quando dopo 20 anni di servizio utile, cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio alla dipendenza dello Stato, in posti per i quali non sia ammesso il cumulo dei servizi prestati con iscrizione alla Cassa, o per effetto di disposizione prefettizia;

« c) quando dopo 20 anni di servizio utile, siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità contratta per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo;

« d) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta e immediata delle loro funzioni, siano divenuti inabili permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

« e) quando cessino dal servizio dopo 40 anni di servizio utile alla misura dell'assegno o dopo avere compiuto l'età di 65 anni, con almeno 25 anni di servizio utile alla misura dell'assegno ».

(Approvato).

Art. 7.

L'art. 1 sub. 20 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 604, sono sostituiti dal seguente articolo:

« La pensione da corrispondersi ai sanitari è liquidata secondo la tabella A in ordine all'età

del sanitario alla data di cessazione dal servizio e alla durata dei servizi valutabili alla data stessa.

« Però, nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a lire 2000, mentre nel caso di cessazione dal servizio nelle circostanze di cui alla lettera d) dell'articolo stesso, la pensione non potrà essere inferiore a lire 5000.

« Nei casi di condanna la pensione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente sarà pari alla metà di quella liquidata ai sensi del comma precedente. Nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso la pensione liquidata ai sensi del primo comma del present articolo sarà diminuita di un decimo.

« In nessun caso la pensione liquidata al sanitario potrà superare le lire 25,000 nè essere inferiore a lire 1500 ».

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 sono estese ai sanitari delle provincie e dei territori appartenenti all'ex Impero austro-ungarico in regolare servizio al 1º luglio 1924, che a tale data, non erano iscritti a regolamenti, casse o fondi speciali di pensione.

(Approvato).

Art. 9.

All'art. 60 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, è sostituito il seguente:

« Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro delle finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro delle finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per gli Istituti di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

« Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, per ciascuno Istituto, un rappresentante del Ministero da cui dipendono le rispet-

tive classi di iscritti e un rappresentante di queste, designato dal Ministero delle corporazioni ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2360, autorizzante le spese per l'acquisto del Castello di Gradara » (N. 1663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2360, autorizzante le spese per l'acquisto del castello di Gradara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2360, autorizzante la spesa di lire 2,750,000 per l'acquisto del Castello di Gradara.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilità del suo credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento » (N. 1627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilità del suo Credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli è autorizzato ad investire, fino alla concorrenza di lire 20,000,000, le somme di cui all'art. 15 della legge 7 luglio 1905, n. 350, in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento, costituito ai termini dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Determinazioni delle unità legali di misura» (N. 1600-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Determinazioni dell'unità legali di misura».

Invito l'onorevole ministro dell'economia nazionale a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1600-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

All'unità di peso stabilita all'art. 1 del Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3^a, è sostituito il *chilogramma internazionale*.

(Approvato).

Art. 2.

L'unità legale per le misure di tempo è il *secondo di tempo solare medio*, cioè la frazione 1/86400 di giorno solare medio.

(Approvato).

Art. 3.

La scala legale per le misure di temperatura è la scala *termodinamica*, prendendo uguale a 0°C. la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale, del ghiaccio ed uguale a + 100°C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale saranno indicati gli strumenti campione da impiegare e le norme da seguire nella esecuzione delle misure. Frattanto, la scala termodinamica sarà considerata come praticamente coincidente con la scala del termometro ad idrogeno, adoperato a volume costante, ponendo uguale a 0 gradi centigradi (0°C.) la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale del ghiaccio, alla quale temperatura la pressione dell'idrogeno deve essere uguale a quella di una colonna di mercurio dell'altezza di un metro a 0°C., ed uguale a + 100°C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

La pressione atmosferica normale è la pressione esercitata da una colonna di mercurio di 760 millimetri di altezza, avente la massa di 13,595 grammi per centimetro cubo, sottoposta ad una accelerazione di gravità uguale a 980,665 cm./sec²; essa equivale a 1,013,250 dñe per centimetro quadrato.

(Approvato).

Art. 4.

L'unità legale per la misura delle quantità di calore è la *caloria* (grande caloria o caloria chilogrammo). Essa è la quantità di calore che occorre per riscaldare da 14,5 a 15,5 gradi C., alla pressione atmosferica normale, 1 chilogramma di acqua distillata.

La piccola caloria, o caloria-grammo, è la millesima parte della grande caloria (caloria chilogrammo).

(Approvato).

Art. 5.

Le unità legali per le misure fotometriche sono quelle del sistema che ha attualmente per base la *candela internazionale*, e quindi anche il *lumen internazionale* e la *lux internazionale*, in conformità delle deliberazioni prese nella Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1921.

L'unità di intensità luminosa è la *candela internazionale*. Con decreto del ministro dell'economia nazionale saranno indicati gli strumenti da impiegare e le norme da seguire per la realizzazione della lampada campione.

Frattanto, la candela internazionale sarà considerata come eguale, ad 1,11 volte la intensità luminosa definita dalla lampada campione Hefner.

L'unità di flusso luminoso è il *lumen internazionale*. Esso è il flusso emesso, entro un angolo solido eguale all'unità, da una sorgente luminosa puntiforme avente in tutte le direzioni la intensità di una candela internazionale.

L'unità di illuminazione è la *lux internazionale*. Esso è la illuminazione di una superficie piana la quale riceva un flusso luminoso, uniformemente distribuito, pari ad un *lumen internazionale* per ogni metro quadrato.

(Approvato).

Art. 6.

Le unità legali per le misure elettriche sono quelle del sistema che ha per base l'*ohm internazionale* come unità di resistenza elettrica e l'*ampere internazionale* come unità di corrente elettrica in conformità delle prescrizioni adottate dalla Conferenza internazionale tenuta a Londra nel 1908.

L'unità di resistenza è l'*ohm internazionale*. Esso è la resistenza che oppone ad una corrente costante, una colonna di mercurio alla temperatura di 0°C., la quale abbia la massa di grammi 14,4521, la lunghezza di centimetri 106,3 e la sezione trasversa costante.

L'unità di corrente, è l'*ampere internazionale*. Esso è la corrente costante che, passando per una soluzione di nitrato di argento nell'acqua, in conformità di determinate norme, deposita l'argento in ragione di grammi 0,001118 al secondo.

L'unità di differenza di potenziale è il *volt internazionale*. Esso è la differenza costante

di potenziale ai capi di un conduttore avente la resistenza di un *ohm internazionale* e percorso dalla corrente di un *ampere internazionale*.

(Approvato).

Art. 7.

L'unità legale per le misure di potenza è il *watt internazionale*. Esso è la potenza corrispondente al passaggio della corrente costante di un *ampere internazionale* sotto la differenza costante di potenziale di un *volt internazionale*.

(Approvato).

Art. 8.

Gli strumenti impiegati per la misura delle grandezze definite nella presente legge dovranno essere graduati in base alle unità legali, ed ai loro multipli e sotto multipli decimali.

(Approvato).

Art. 9.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite:

a) le norme per la esecuzione pratica e l'impiego dei campioni delle unità fondamentali intese ad assicurarne la invariabilità e la concordanza coi prototipi che saranno adottati per convenzione internazionale;

b) i limiti di approssimazione per i campioni dei vari tipi;

c) le relazioni fra le unità legali ed altre unità derivate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni»(N. 979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio

1927, n. 750, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dico chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato» (N. 1620-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato».

Domando all'onorevole ministro per le finanze se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MOSCONI, *ministro per le finanze*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del disegno di legge sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1620-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. La piena adesione, data a questo disegno di legge dall'onorevole Ufficio Centrale, e per esso dal suo egregio relatore, mi dispensa dall'intrattenermi a lungo nell'illustrarne le finalità.

Mi limiterò quindi a qualche breve considerazione.

Anche questo progetto rientra nel quadro delle direttive finanziarie così chiaramente e

saggiamente tracciate dal Capo del Governo, poichè esso risponde ad un criterio fondamentale, quello cioè che le norme di contabilità statale siano tali da assicurare sempre più le garanzie più assolute, la semplicità e la chiarezza più cristalline nella pubblica gestione. Superati i periodi più gravi della finanza, col risanamento del bilancio prima, col compimento poi di quelle grandi operazioni che hanno culminato nella riforma monetaria e nella conseguente stabilizzazione anche legale della valuta, è questa ora la fase adatta a compiere siffatti perfezionamenti.

Alle modificazioni chiarificatrici già portate al conto mensile del Tesoro, si aggiungono ora queste della legge di contabilità, con cui si è voluto pur tener conto dei rilevi autorevolmente fatti in questo Consesso e nella Camera dei Deputati.

Non occorre che io ne rilevi l'importanza: era antico postulato che fosse circondata di garanzie e di controlli la gestione del Portafoglio; e a questo si provvede nel modo più ampio con l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, con rigide norme nelle operazioni entro i limiti del bilancio, col controllo e con l'ispezione della Régionnerie Générale.

Si introduce altresì nei nostri ordinamenti il preventivo di Cassa rivedibile ogni trimestre, completando così il sistema del bilancio di competenza, affinchè anche la gestione di cassa possa essere sempre tenuta presente, e dar modo di provvedere in tempo ai suoi eventuali bisogni.

Importante è pure la parte diretta a contenere il più possibile la gestione dei residui, in modo da avvicinare al massimo il bilancio di competenza a quello di cassa; il che avverrà specialmente aggiungendo all'esercizio il periodo di un mese per le sole operazioni di cassa, in riscossioni e pagamenti.

Siccome molte spese accertate si trovano alla chiusura dell'esercizio in una fase prossima al pagamento, ad esempio l'ingente importo degli interessi del debito pubblico scadenti al 30 giugno, ne verrà da questo prolungamento una considerevole riduzione della massa dei residui passivi.

Né sono a temersi da ciò inconvenienti per intralcio nei lavori contabili, sia perchè nel mese di luglio sono rare le operazioni di cassa

relative all'esercizio appena iniziato, sia perchè si avviserà attentamente ai mezzi per evitare errori o complicazioni, senza che ad ogni modo possano occorrere per questo variazioni di bilancio.

Conviene del resto notare che la situazione della gestione dei residui, così preoccupante, specie quando nel 1922 lo sbilancio superava i 20 miliardi, è ora notevolmente migliorata. Posso informare il Senato che questo miglioramento al 30 giugno scorso, in confronto del 30 giugno 1927, ascende a 2,115 milioni, poichè la differenza in meno tra residui attivi e passivi è discesa da 10,059 milioni a 7,944 milioni.

Ed è pur da tener presente che in questi ultimi esercizi, meno che nell'ultimo, il totale delle somme pagate sui residui passivi degli esercizi precedenti è stato inferiore a quello delle somme rimaste a pagare sulla competenza dell'esercizio, cioè dei nuovi residui passivi formatisi; il che dimostra che nella media la Cassa non ha sentito un aggravio da questa gestione.

I provvedimenti ora proposti recheranno per certo un ulteriore notevole miglioramento, prevedendosi che, per effetto di essi, la massa dei residui subirà una diminuzione di alcuni miliardi.

Quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole Ufficio Centrale all'art. 7 dichiaro fin d'ora che non ho difficoltà alcuna ad accettarla, trattandosi di una facoltà, e non di un obbligo.

Devo però avvertire che di tale facoltà, quella cioè di eliminare dai residui le parti di spese straordinarie non impegnate nell'anno, non si potrà nella pratica che fare un uso assai limitato, perchè le eliminazioni non si potrebbero evidentemente fare per opere già iniziate e da condurre a termine, mentre in caso diverso verrebbe un eccessivo e non giustificato aggravamento della situazione di competenza per quell'esercizio in cui dovessero farsi gravare le nuove assegnazioni.

Un punto delicato dei residui passivi è quello che concerne la Cassa di ammortamento del nostro debito pubblico. È nei propositi del Governo, non appena le condizioni di bilancio e di cassa possano consentirlo, di far sì che sia assicurato alle operazioni di ammortamento un andamento, sia pur lento e graduale, ma sicuro e costante più che ora non sia.

Poichè ho accennato al debito pubblico, c'è l'occasione per fare a nome del Governo una esplicita dichiarazione che ritengo assai opportuna in questo momento.

Mi consta che in taluni circoli borsistici, a scopi non solo di malsana speculazione ma altresì di attacco al credito dello Stato, affiorano di tanto in tanto delle voci false, non meno sciocche che assurde, le quali vorrebbero fare il paio con quella, che pur si è tentato di mettere in giro mesi fa, di una revisione della stabilizzazione legale della nostra lira, mentre è risaputo che questa è e rimarrà assolutamente intangibile.

Ora si tenta di spargere la diceria della imminente emissione di un prestito di alcuni miliardi a scopi coloniali, mentre nessuno si è mai nemmeno sognato di pensare lontanamente a ciò.

Si va stoltamente vociferando che le offerte di consolidato alla Cassa di ammortamento sarebbero dal Governo provocate al fine di preparare il terreno a falcidie di capitale o a conversioni forzose del consolidato. A queste offerte iniziate spontaneamente, il Governo ha ognor voluto restasse il più assoluto carattere di spontaneità e volontarietà, evitando qualsiasi pressione, come ha dichiarato anche con recenti circolari vietanti ogni sottoscrizione, e ciò perchè a tali offerte sia mantenuto tutto il loro grande valore morale.

Quanto al consolidato è fuori discussione (lo dichiarai altra volta) che il Governo mantenga e manterrà interamente e scrupolosamente tutti i suoi impegni verso i portatori dei titoli, considerando questo come un suo preciso impegno d'onore.

E dopo di ciò sappiano questi vociferatori ai danni del credito dello Stato che, ove perseverassero nella loro deplorevole azione, incorrerebbero nei giusti rigori della legge. (*Bene!*)

Ritornando a questo disegno, non mi resta che affidarlo, con piena fiducia al voto del Senato, poichè esso reca un nuovo efficace contributo di garanzie nei nostri ordinamenti contabili, e si inspira a quei sani principi di rigidità e di chiarezza che debbono sempre severamente presiedere nella gestione del pubblico danaro. (*Vive approvazioni!*)

MAYER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1928

MAYER, relatore. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per le assicurazioni date in merito ai lievissimi rilievi che l'Ufficio centrale ha mosso su questo disegno di legge, pur dichiarando che meritava tutto l'encomio.

Il ministro ci ha assicurato che la proroga di un mese nella chiusura dei conti non complicherà in alcun modo la gestione normale del bilancio e mi auguro che questo possa avvenire, pur riconoscendo che, anche se dovessero verificarsi i piccoli inconvenienti ai quali si accenna nella relazione, il vantaggio è tale che vale la pena di tentare l'esperimento.

Devo dire una parola riguardo all'art. 7 ed alla facoltà che viene accordata al ministro delle finanze di eliminare dai nostri conti molti residui attivi e passivi. Veramente io avrei desiderato che invece di una facoltà venisse fatto un obbligo al ministro delle finanze di compilare i bilanci eliminando tutta quella congerie di residui passivi che non hanno ragione di esistere e di continuare nelle nostre scritture. I colleghi sanno che nei residui passivi noi manteniamo delle partite per impostazioni fatte in bilanci di molti anni precedenti a quello di cui si tratta, sicchè si forma un quadro ingombrante e non consono alla realtà. Il ministro delle finanze ha avuto la cortesia di esporre dei dati relativamente ai residui passivi che diversificano alquanto da quelli che erano presunti a tutto il 30 giugno 1928. Allora i residui passivi presunti, ammontavano a 18 miliardi e si riteneva che per l'esercizio 1928-29 di questi 18 miliardi se ne dovessero pagare 7 miliardi e 480 milioni, mentre dei residui attivi iscritti in 8 miliardi si presumeva che nell'esercizio corrente si dovessero riscuotere per un miliardo e 123 milioni.

Io ho l'abitudine di leggere i tre grossi volumi del rendiconto annuale dello Stato ove sono indicati tutti questi residui e pur non avendo fatto un'analisi completa, che richiederebbe più tempo di quanto io possa disporre, ho trovato parecchie volte che una spesa, deliberata in sede di preventivo parecchi anni addietro e talvolta neppure iniziata, si mantiene in bilancio, mentre forse, o senza forse, sono cessate le ragioni che avevano consigliato in passato di accoglierla nei nostri preventivi e ad ogni modo non ci sono i denari per intraprenderla.

Mi pare indispensabile che queste partite vengano assoggettate ad una attenta revisione. Se il Governo ritiene utile di mantenerle, le mantenga, ma vorrei che venissero messe come impostazione nuova nei preventivi, non come residui passivi che ingombrano paurosamente tutta la nostra gestione e la cui presenza offre una serie di pericoli.

Il Governo stesso, o meglio, il Capo del Governo che presta tanta vigile cura a tutti gli interessi nazionali e anche alla parte finanziaria, può essere sorpreso dal fatto che si facciano spese senza che egli lo sappia. I funzionari e le persone in un modo o nell'altro interessate, moralmente s'intende, interessate a fine di bene, che credono utile determinare che siano fatte certe spese, dicono: — Questo si può fare, perchè la relativa spesa è inscritta nel bilancio; abbiamo nel bilancio cinque o dieci o venti milioni che occorrono — Come sono iscritte? — Nei capitoli aggiunti che si deliberano dopo che il Parlamento ha approvato i preventivi. — È utile di fare queste spese? — Vediamolo anno per anno. Lo veda il Governo. Questa facoltà di revisione che è contenuta nell'art. 7 e che, a nome dell'Ufficio centrale, ho conservato come una facoltà, avrei molto volentieri, ripeto, convertito in un obbligo, perchè ritengo che questa rigorosa revisione sia utile per quella costante vigilanza che deve avere il Governo su tutte le spese, per mantenere l'equilibrio nel bilancio, e perchè risponde, come ha ricordato testé l'onorevole ministro delle finanze, a uno dei punti esplicitamente indicati dal Capo del Governo nel Consiglio dei ministri del 23 luglio scorso.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Il Governo considererà un obbligo morale la facoltà alla quale il senatore Mayer si riferisce. Del resto i residui passivi sono la nostra ossessione. (*Vive approvazioni*).

MAYER, relatore. E allora non ho altro da dire e ringrazio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

Presso il contabile del portafoglio è istituito un ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le attribuzioni di tale ufficio saranno stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 2.

Non possono eseguirsi operazioni di qualsiasi specie, a mezzo del contabile del portafoglio o di altri enti o istituti, se non siano previsti in bilancio o autorizzati nei modi di legge i fondi necessari.

In particolare, il contabile del portafoglio non può effettuare acquisti di divise se non per quanto occorra all'effettuazione dei pagamenti all'estero per conto delle amministrazioni dello Stato; e non può procedere ad acquisti di titoli se non nell'interesse di dette amministrazioni o di enti pubblici, che anticipino il versamento dell'importo relativo.

Quando si tratti della cassa depositi e prestiti, degli istituti di previdenza da essa amministrati, della cassa di ammortamento per il debito pubblico interno, e di altre amministrazioni aventi conto corrente con il Tesoro, le operazioni di cui al comma precedente non possono avere corso che quando esista la necessaria disponibilità nel conto corrente medesimo.

(Approvato).

Art. 3.

Durante l'esercizio finanziario il ragioniere generale dello Stato comunica al direttore generale del Tesoro le variazioni di bilancio disposte mediante decreti ministeriali in dipendenza di autorizzazioni legislative.

Il direttore generale del Tesoro comunica al ragioniere generale dello Stato le situazioni di cassa.

Per tutte le operazioni finanziarie, di tesoreria e di portafoglio, dalle quali derivino o possano derivare effetti sul bilancio, il direttore generale del Tesoro e il contabile del portafoglio sono tenuti, sotto la propria personale responsabilità e prima che le operazioni abbiano corso, a darne comunicazione al ragioniere generale dello Stato, il quale sottoporrà al Ministro delle Finanze le proprie eventuali osservazioni.

Le operazioni che verranno effettuate saranno fatte constare, a cura della direzione

generale del Tesoro, da appositi verbali, visti ed approvati dal Ministro delle Finanze, da comunicarsi al ragioniere generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

La direzione generale del Tesoro invia alla ragioneria generale dello Stato, entro il giorno 10 di ogni mese, la situazione delle attività e delle passività della gestione del portafoglio con gli opportuni allegati illustrativi.

Almeno una volta l'anno il ragioniere generale dello Stato farà procedere alla ispezione, a mezzo di funzionari da lui dipendenti, dei reparti contabili presso la direzione generale del Tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

Entro il mese di giugno la direzione generale del Tesoro compila il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi trimestrali.

Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi ed i pagamenti di cui è prevista la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.

Alla fine di ciascun trimestre il preventivo, suddetto è riveduto per tener conto degli elementi che determinino variazioni nelle valutazioni già fatte.

Agli effetti della formazione del preventivo di cassa, la ragioneria generale dello Stato raccoglie dalle amministrazioni centrali, a mezzo delle rispettive ragionerie, entro il 10 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo, i dati occorrenti per stabilire le previsioni degli incassi e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio.

In base a tali dati, la ragioneria generale dello Stato riassume le previsioni di cassa relative alla detta gestione e le comunica, non più tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi suindicati, alla direzione generale del Tesoro.

Il preventivo di cassa, compilato e riveduto — a norma dei commi precedenti — è, ogni trimestre, sottoposto dal direttore generale del Tesoro al Ministro delle Finanze.

Copia del preventivo e delle relative previsioni trimestrali è trasmessa alla ragioneria generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

Gli articoli 30, 32, 34, 36, 53 e 77 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate col Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 30. L'anno finanziario comincia col 1^o luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente. »

« Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 30 giugno la chiusura dei conti è protratta al 31 luglio successivo. »

« Art. 32. Sono materia del conto del bilancio:

« 1^o le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;

« 2^o le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

« 3^o le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, effettuati entro il termine previsto al 2^o comma del precedente art. 30 ».

« Art. 34. Nel mese di gennaio il Ministro delle Finanze presenta al Parlamento:

« 1^o il rendiconto generale dell'esercizio scaduto al 30 giugno;

« 2^o il bilancio di previsione dell'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

« Se nei termini indicati il Parlamento non è riunito, il rendiconto ed il bilancio sono distribuiti ai membri di esso.

« Se la Camera dei Deputati è disiolta, i detti documenti sono pubblicati, per riassunto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita. »

« Art. 36. Il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. »

« I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio

successivo a quello cui si riferiscono, s'intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

« I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute, oltre tale termine, le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite. »

« Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi. »

« Art. 53. Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. »

« L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali. »

« Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo risconto. »

« Potranno effettuarsi dopo il 1^o agosto, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale, le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale data. »

« Art. 77. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale relativo alla propria amministrazione. »

« Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 novembre successivo al termine dell'anno finanziario e non più tardi del 31 dicembre il Ministro delle Finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto. »

(Approvato).

Art. 7.

« Il ministro delle finanze ha facoltà di eli-
« minare dal conto dei residui:

« a) le assegnazioni di entrata e di spesa

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1928

« del movimento capitali del bilancio dello Stato
« relative ad occorrenze cui si provvede me-
« diante accensione di debiti;

« b) le assegnazioni relative a spese straor-
« dinarie autorizzate da speciali disposizioni di
« legge, ripartite in più anni, per la quota non
« impegnata nell'anno, e le altre spese straor-
« dinarie, destinate a scopi straordinari, in
« quanto non vi corrispondano impegni verso
« terzi.

« Restano ferme ad ogni effetto le autorizza-
« zioni in base alle quali dette assegnazioni ven-
« nero stanziate.

« Le somme corrispondenti saranno nuova-
« mente inscritte in bilancio nel conto della
« competenza degli esercizi successivi, con de-
« creto del ministro delle finanze, a mano a
« mano che ciò si renda necessario, in relazione
« agli effettivi bisogni, e quindi con facoltà di
« variare la ratizzazione della spesa ».

(Approvato).

Art. 8.

Le modificazioni disposte con l'art. 6 della presente legge agli articoli nn. 30, 32, 34, 36, 53 e 77 della legge di contabilità generale dello Stato avranno effetto a partire dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1928-1929.

La compilazione del preventivo di cassa di cui all'art. 5 sarà limitata per l'esercizio finanziario stesso all'ultimo trimestre.

Le altre disposizioni hanno vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche in deroga a norme legislative e regolamentari vigenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
14 giugno 1928, n. 1556, concernente provve-

dimenti per la ricostruzione di edifici di culto
e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina »
(N. 1622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza, nell'Archidiocesi di Messina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata a seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero D'Aste, Appiani, Artom,
Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Biscaretti, Bistolfi, Bonicelli, Borea D'Olmo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1928

Cagni, Callaini, Chersich, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fadda, Faelli, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Figoli, Francica-Nava.

Garofalo, Garroni, Gonzaga, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Piaggio, Pironti, Porro, Quartieri.

Rava, Ricci Corrado, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Setti, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Venturi, Volpi.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto (N. 1633):

Senatori votanti 108

Favorevoli 97

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1955, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali (N. 1626):

Senatori votanti 108

Favorevoli 95

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio (N. 1610):

Senatori votanti 108

Favorevoli 96

Contrari 12

Il Senato approva.

Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 1645):

Senatori votanti 108

Favorevoli 92

Contrari 16

Il Senato approva.

Ampliamento della provincia di Viterbo (N. 1646):

Senatori votanti 108

Favorevoli 96

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (N. 1660):

Senatori votanti 108

Favorevoli 94

Contrari 14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia (N. 1625):

Senatori votanti	108
Favorevoli	90
Contrari	18

Il Senato approva.

Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti e disposizioni varie (N. 1650):

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2360, autorizzante le spese per l'acquisto del Castello di Gradara (Numero 1663):

Senatori votanti	108
Favorevoli	70
Contrari	38

Il Senato approva.

Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilità del suo credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento (N. 1627):

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

Il Senato approva.

Determinazioni delle unità legali di misura (N. 1600):

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni (Numero 979):

Senatori votanti	108
Favorevoli	93
Contrari	15

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato (N. 1620):

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina (N. 1622):

Senatori votanti	108
Favorevoli	93
Contrari	15

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia » (N. 1640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1640).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, dell'Ufficio centrale. Io so che più non si amano lunghi discorsi, ma questa legge ha un'importanza che credo sia doveroso far notare ai colleghi del Senato e, da questa Aula solenne, anche a coloro che seguono le nostre discussioni nel paese.

L'altro giorno approvammo la legge sulla «Carta del Lavoro» che è un documento nuovo, importantissimo nella legislazione moderna, e fissa, per prima, i doveri ed i diritti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Questa legge è votata; e forma ormai la base della legislazione sociale futura. Il Governo pone, come vincolo dei rapporti economici, la solidarietà sociale tra coloro che danno lavoro e lavorano; dà tutela di stato a tutti, raccolti in Sindacati professionali o di mestiere; rinnova le corporazioni, con modernità di scopi e di intenti; fissa una somma di principii, ed espone alcune linee per leggi positive. Oggi viene a noi la prima di tali leggi, dopo la legge della «Carta», e mostra l'applicazione di questi principii per la pensione dei vecchi operai.

È stato veramente meraviglioso lo sviluppo della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'inabilità dei lavoratori e questa gradita sorpresa l'impulso nuovo e ardito che l'attuale legge può dare alla previdenza sociale per l'invalidità e la vecchiaia. Arduo, grave problema che affatica leggi e bilanci di tutti i paesi civili. Con questa legge l'Italia si pone veramente alla testa delle Nazioni in siffatta materia — le due belle relazioni del Ministero e del collega Ferrero lo mostrano — poichè con essa vengono grandemente aumentate le pensioni per l'invalidità precoce e per la vecchiaia bisognosa. A ciò ha contribuito specialmente il fondo di riserva accumulato dalla Cassa pensioni, ed il contributo ottenuto a mano a mano, in parecchi anni di vita, dallo Stato, in modo che la legge italiana oggi rappresenta veramente un progresso notevole e nuovo in questa ardua legislazione. E di ciò va pure fatta lode ai vecchi amministratori della Cassa pensioni — e qui come ne vedgo alcuni — ed agli attuali reggitori del governo di essa, così che l'Istituto benefico e moderno, senza chiedere un nuovo contributo di milioni allo Stato, e solo rivedendo le statistiche base di mortalità, fatte in passato, e il calcolo degli interessi ricavati dai capitali formati coi versamenti degli iscritti, migliora le

pensioni. Ed approfittando della minor quantità di invalidi, rispetto alle previsioni, (effetto della migliore buona salute degli operai italiani) e del maggiore interesse, può con le riserve accumulate, raddoppiare, quasi, oggi le pensioni per la invalidità e per la vecchiaia. Questo è quanto desideravano e invocavano i nostri lavoratori. E l'obbiezione che ci veniva fatta, quando facevamo, con calda passione, i propagandisti della Cassa, per i vari paesi d'Italia, cioè che la pensione era di misura incerta e troppo bassa, e ci deridevano dei nostri sforzi, non ha più ragione di essere. La spinta e l'affermazione data in questo campo del Governo nazionale, e dal Capo del Governo che afferma i principi e li attua, e dai suoi colleghi, è veramente mirabile e lascia nella legislazione moderna una traccia che altri seguiranno e che l'Italia nostra avrà merito di avere anticipato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono sostituiti i seguenti:

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro è costituita da:

a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione;

b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.

Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi facoltativi, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura di pensione, in conformità alle lettere *a)* e *b*) del capoverso precedente fino a concorrenza del contributo fissato dall'art. 4 per la classe più elevata di salario.

I versamenti fatti in ciascun anno in eccezione al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dal 1º novembre 1928 a tutte le pensioni già liquidate alla data predetta ed a quelle da liquidarsi successivamente, computandosi eguale a cinque anni il periodo di assicurazione inferiore a tale durata.

È data facoltà al Governo del Re di emanare, con decreto Reale su proposta del ministro dell'economia nazionale di concerto col ministro degli affari esteri, le norme necessarie per regolare la condizione degli assicurati obbligatori che espatriano per ragione di lavoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino » (N. 1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Chiusura della liquidazione della Cassa Mutua Cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1670*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio Commissario liquidatore della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni con sede in Torino verserà alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali tutte le residue somme per qualsiasi titolo esistenti a nome della Cassa stessa, quali risulteranno dal bilancio di

liquidazione che sarà da lui presentato e depositato, a norma di legge.

A partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutti i rapporti fra la Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni ed i soci s'intendono definiti con decadenza dei soci stessi da ogni e qualunque azione al riguardo.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali rimane surrogata alla Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni in liquidazione, per tutte le azioni nei confronti dei terzi, ad esclusione di quelli di cui al comma secondo dell'articolo precedente, e nelle liti attive e passive rimaste pendenti.

(Approvato).

Art. 3.

Il R. Commissario liquidatore nominato col R. decreto 3 febbraio 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 marzo 1913, n. 52, cessa dalle sue funzioni dalla data di presentazione del bilancio di liquidazione ai sensi dell'art. 1.

È data facoltà al Ministro dell'economia nazionale di determinare, in aggiunta alla indennità stabilita dal decreto stesso, un ulteriore compenso a favore del R. Commissario predetto, da far carico alla gestione di liquidazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della convenzione con la Società Anonima Ricuperi Marittimi Genova (Sorima) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscavi affondati durante la guerra » (N. 1649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione con la Società Anonima Ricuperi Marittimi Genova (Sorima) per

ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 19 settembre 1928 tra l'avvocato comm. Alberto Vicinelli, in rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, nella sua qualità di gestore della speciale Azienda dei rischi di guerra in navigazione; ed il gr. uff. Alberto Manzi Fè, in rappresentanza della Società Anonima Sorima (Società Ricuperi Marittimi), con la quale si concede per dieci anni a detta Società, con diritto di esclusività, di esperire il ricupero delle navi e dei rispettivi carichi affondati per causa di guerra, rimasti in proprietà della gestione dei rischi di guerra e di eventuali suoi cointeressati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di "Poderi di addestramento pratico alla agricoltura per giovani contadini" » (N. 1656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di "Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini" ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1656*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, sotto la vigilanza e l'indirizzo, ciascuna del direttore della Cattedra, con corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.

(Approvato).

Art. 2.

I corsi temporanei professionali per i contadini comprendono sempre lezioni pratiche e relative esercitazioni, e possono essere speciali o generali, secondo che abbiano per argomento determinate operazioni e pratiche agricole o zootechniche, ovvero un complesso di operazioni e pratiche affini, insieme collegate per il fine da raggiungere colla istruzione che si impartisce.

(Approvato).

Art. 3.

Ai corsi temporanei speciali, della durata massima di 15 giorni di lezioni ed esercitazioni, possono essere ammessi contadini di età non inferiore a 14 anni.

A quelli generali, i quali possono avere la durata massima di giorni 30 di lezioni e relative esercitazioni, saranno ammessi contadini, della età di 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra o della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati; i figli degli iscritti al Partito Nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti nelle Avanguardie fasciste.

Al termine di ciascun corso, a coloro che lo hanno frequentato assiduamente e con profitto, verrà rilasciato, dopo la prova, un attestato, a firma del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia e del tecnico che ha svolto il corso.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni anno, dietro invito del Ministero dell'Economia nazionale, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, sotterraneo, entro il mese di agosto, al Consiglio provinciale dell'e-

economia, insieme alla relazione sui corsi tenuti dalla Cattedra durante l'esercizio finanziario precedente e al conto consuntivo delle spese, il programma dei corsi da svolgere nel nuovo esercizio finanziario e il preventivo delle somme occorrenti per svolgerli.

I documenti su detti, corredati dall'approvazione della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, e col visto del Presidente di questa, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia nazionale per le relative autorizzazioni.

(Approvato).

Art. 5.

Ciascuna sezione ordinaria o speciale di Cattedra ambulante di agricoltura, assistita se del caso da esperti, dovrà svolgere non meno di 4 corsi speciali durante l'anno. I corsi a carattere generale verranno dalla Cattedra provinciale compresi nel programma in numero di 2 almeno annualmente, per i comuni nei quali si ravvisi l'opportunità di tenerli.

Ai frequentatori dei corsi professionali che si siano distinti per assiduità, diligenza e profitto, e siano stati dichiarati buoni ed ottimi, saranno concessi premi che potranno consistere in libri, oggetti o attrezzi di uso agricolo, piante, concimi o semi. Potrà pure essere concesso ai frequentatori che siano in disagiate condizioni economiche, risultanti tali da attestazione del Podestà del comune, un sussidio giornaliero per le giornate di presenza, ma è esclusa in ogni modo la concessione di questo a tutti i frequentatori.

Ai reggenti delle Sezioni ordinarie e speciali, e al direttore della Cattedra, verranno corrisposti compensi da stabilire, in ragione del numero dei corsi e del compito a ciascuno assegnato, colle norme da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono autorizzate ad assumere temporaneamente, alla propria dipendenza e sotto l'osservanza delle norme che saranno fissate col decreto di cui all'art. 13, capi operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la condu-

zione di macchine agrarie, allo scopo di giovarsi nella istruzione professionale dei contadini.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministero dell'economia nazionale bandirà un concorso, col premio di lire 50,000 per un « Manuale del contadino italiano », e altri concorsi potrà bandire per libri speciali da distribuire ai frequentatori dei corsi, e per materiale dimostrativo occorrente allo svolgimento dei corsi stessi.

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di istituire alla sua dipendenza, « Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini ».

I Poderi possono essere istituiti e mantenuti col contributo dello Stato e di Enti locali.

I Poderi di proprietà dello Stato già annessi alle soppresse Regie Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna, potranno essere destinati alla costituzione dei poderi di cui alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

I Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini hanno lo scopo di far apprendere principalmente, coll'esercizio e coll'osservazione diretta e continua, le operazioni culturali, le pratiche relative all'allevamento del bestiame e quelle inerenti alle industrie agrarie, nonché l'organizzazione e la conduzione dell'unità agricola poderale.

(Approvato).

Art. 10.

Potranno essere accolti nei Poderi giovani contadini dell'età di 14 a 17 anni che abbiano assolto gli studi elementari del corso esistente nel luogo di domicilio abituale dell'allievo, nel numero massimo di trenta per ciascun Poder.

Il periodo di addestramento ha la durata di

due anni solari, colla sospensione temporanea di un mese durante l'inverno.

Ai giovani che hanno seguito per l'intero biennio l'addestramento presso un Podere e hanno superato le prove finali verrà rilasciato uno speciale attestato.

(Approvato).

Art. 11.

L'ordinamento dei Poderi dovrà corrispondere alle colture, allevamenti e industrie agrarie prevalenti nella provincia e in special modo nella zona in cui ciascun Podere è situato, e l'addestramento pratico dei giovani che vi vengono accolti rispecchierà per le varie branche il carattere dell'agricoltura locale.

(Approvato).

Art. 12.

Il Ministero dell'economia nazionale stabilirà ogni anno, a favore dei giovani che hanno frequentato i Poderi di addestramento e si sono eccezionalmente distinti, col dimostrare particolare attitudine per alcune operazioni agricole o industrie agrarie, la concessione di 30 borse di perfezionamento della durata massima a di un trimestre, presso grandi aziende agrarie, vivai, frutteti, stalle, caseifici, cantine, oleifici e colture specializzate o impianti industriali agrari in genere.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze, verranno stabilite le norme per l'assunzione del personale addetto ai poderi e per l'amministrazione di questi, le modalità per l'ammmissione dei giovani, la distribuzione e estensione delle varie branche di addestramento, e quelle tutte occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'econo-

mia nazionale per l'esercizio 1928-29 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 15.

Sono abrogati il decreto-legge luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e il Regio decreto-legge 3 aprile 1924, n. 534.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di Uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le Capitanerie di porto » (N. 1657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le Capitanerie di porto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1657).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

Presso le Capitanerie di porto che hanno o avranno un Ufficio di collocamento per la gente di mare è istituito un « Ufficio movimento ufficiali » diretto e gestito dall'autorità portuaria.

L'imbarco degli ufficiali e degli allievi ufficiali sia di coperta che di macchina, dovrà operarsi esclusivamente per il tramite di tale ufficio.

(Approvato).

Art. 2.

Al funzionamento di ciascun « Ufficio movimento ufficiali » provvede il comandante del porto o un suo delegato, assistito da un rappresentante della Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, e da un rappresentante della Confederazione

nazionale fascista delle imprese trasporti marittimi ed aerei.

I rappresentanti delle predette organizzazioni hanno voto consultivo.

(Approvato).

Art. 3.

Ciascun « Ufficio movimento ufficiali » curerà la tenuta di un « Albo degli ufficiali e allievi ufficiali disponibili in attesa di imbarco » corredata da tutti i dati informativi che il ministro per le comunicazioni avrà facoltà di stabilire.

(Approvato).

Art. 4.

Qualsiasi ufficiale o allievo ufficiale che intenda prendere imbarco sopra qualunque nave mercantile nazionale deve essere iscritto in uno degli Albi di cui al precedente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Quale che sia il compartimento marittimo cui appartiene o il luogo di propria residenza l'ufficiale o allievo ufficiale ha facoltà di chiedere la iscrizione nell'Albo presso quell'Ufficio movimento che riterrà più opportuno.

È però vietata la iscrizione presso più di un Ufficio.

(Approvato).

Art. 6.

Per formare o completare lo stato maggiore delle proprie navi l'armatore ha facoltà di scelta fra tutti gli iscritti nei diversi Albi quale che sia il porto d'iscrizione o di armamento della nave o quello in cui la nave si trovi e indipendentemente dall'ordine di iscrizione, con preferenza a coloro che appartengono al Partito nazionale fascista e ai Sindacati fascisti.

L'ufficiale o allievo ufficiale richiesto ha facoltà di aderire o meno all'imbarco.

(Approvato).

Art. 7.

La iscrizione nell'Albo verrà fatta d'ufficio secondo l'ordine della presentazione della domanda che deve essere accompagnata dal depo-

sito del libretto di matricolazione e corredata di tutti i dati informativi che verranno stabiliti dal ministro delle comunicazioni.

Non appena avvenuto l'imbarco dell'ufficiale o allievo ufficiale il relativo nome verrà cancellato dall'Albo dei disponibili.

(Approvato).

Art. 8.

L'Ufficio movimento ufficiali di Genova avrà anche funzioni di Ufficio centrale.

All'Ufficio suddetto, in quanto funzionante come organo centrale, i singoli « Uffici movimento » daranno immediatamente notizia di ciascuna iscrizione e cancellazione effettuata nel proprio Albo e ciò anche agli effetti del divieto di cui all'art. 5.

(Approvato).

Art. 9.

Il collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali è gratuito.

Per l'imbarco però di ciascun ufficiale e allievo ufficiale tali uffici riscuoteranno dagli armatori una quota da stabilirsi dal ministro delle comunicazioni.

I fondi provenienti dalla riscossione delle somme suddette saranno devoluti per il funzionamento degli Uffici movimento.

(Approvato).

Art. 10.

L'armatore o il capitano che imbarchino ufficiali o allievi ufficiali senza far ricorso agli Uffici movimento incorreranno nella pena dell'ammenda di lire mille per ogni ufficiale o allievo ufficiale irregolarmente imbarcato.

Alla stessa pena soggiaceranno l'ufficiale o l'allievo ufficiale i quali abbiano accettato l'imbarco non per il tramite dell'Ufficio movimento.

La pena sarà irrogata dal pretore con la procedura di cui all'art. 298 e segg. del codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 11.

Sono estese al collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali le disposizioni contenute negli

articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031.

(Approvato).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non hanno vigore nei riguardi delle ditte armatrici i cui rapporti col personale sono stabiliti in virtù di regolamenti organici approvati con decreto del ministro delle comunicazioni o stipulati fra Associazioni riconosciute a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di Enti del Friuli » (N. 1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 84, a favore degli Enti del Friuli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di Enti del Friuli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 » (N. 1665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 » (N. 1666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILLI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1666).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore » (N. 1064-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore ».

Invito l'onorevole ministro per l'economia nazionale a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MARTELLI, ministro dell'economia nazionale. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segnatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge del testo dell'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, con le seguenti modificazioni:

L'art. 44 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è modificato nei termini seguenti:

Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione non fa rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera nel termine di tre anni dalla conclusione del contratto di edizione, questo è risoluto di pieno diritto a favore dell'autore e dei suoi aventi causa.

Il cessionario perde i diritti acquisiti e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore, i suoi eredi o legatari conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni se del caso.

Qualunque patto in contrario è nullo.

Se l'opera musicale o drammatica, dopo la prima rappresentazione o dopo il primo ciclo di rappresentazioni, non è ulteriormente rappresentata senza giusta causa, si fa luogo alla risoluzione del contratto, anche se questo è stato posto in essere anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Le eventuali controversie in questa materia saranno giudicate dal magistrato del lavoro, con la procedura speciale stabilita dal Regio decreto 1º luglio 1926, n. 563. In tal caso i due esperti saranno nominati di volta in volta dalle parti, l'uno dall'autore, l'altro dal cessionario.

L'art. 70 del citato Regio decreto-legge è modificato nei termini seguenti:

« Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate od eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

La eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro aventi causa.

« Gli autori e i loro aventi causa i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purchè, entro il 28 febbraio 1929, dichiarino all'Ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate nel regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale dall'autore e aventi causa a norma della comma precedente.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute nel secondo periodo di protezione, di cui al comma secondo dell'art. 9 del Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, potranno ancora tenerli in commercio per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 ».

L'art. 71 del citato Regio decreto-legge è modificato come segue:

Il diritto erariale del 5 per cento imposto dall'art. 34 è dovuto anche su tutte le opere comunque cadute nel dominio pubblico anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927
Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
BELLUZZO
Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dico chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine

per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore è prorogato al 28 febbraio 1929 » (N. 1655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore è prorogato al 28 febbraio 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore è prorogato al 28 febbraio 1929.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dico chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Penalità in materia di imposte dirette » (N. 1647-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Penalità in materia di imposte dirette ».

Invito l'onorevole ministro delle finanze a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MOSCONI, ministro delle finanze. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1647-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MOSCONI, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, ministro delle finanze. (*Segni di attenzione*). — Onorevoli senatori. Per quanto i criteri che hanno informato questo disegno di legge siano largamente illustrati nella relazione che lo precede e nella perspicua relazione dell'Ufficio centrale, è bene, io credo, che essi siano per l'importanza dell'argomento sommariamente riaffermati nella pubblica discussione di quest'Alto Consesso.

La pubblicazione degli elenchi dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile, subito iniziata dal Governo fascista e tuttora in corso, ha posto in chiara luce la vastità e la gravità del fenomeno delle evasioni nel campo dei tributi diretti, fenomeno le cui dannose conseguenze per l'Erario maggiormente si fanno sentire in questo periodo di contrazione delle entrate, dipendente da cause ben note che non è ora qui il caso di esporre.

Gli uffici finanziari cercarono già di intensificare l'opera propria contro gli evasori; ma, nonostante i loro sforzi, i risultati ottenuti sono relativamente limitati; nè può essere diversamente, anche se un nuovo impulso vigoroso ora fu dato. Perchè infatti si potesse veramente superare in gran parte l'evasione, occorrerebbe, tra l'altro, aggiungere all'esistente un'altra numerosa falange di funzionari, ciò che contrasterebbe con l'indirizzo doverosamente seguito dal Governo di non accrescere, ma piuttosto restringere le schiere impiegatizie, tanto più che il personale finanziario può ritenersi numericamente sufficiente in via normale, ove cioè l'obbligo della denuncia sia osservato da tutti i contribuenti.

Alle cifre pubblicate nella relazione, che attestano della gravità del fenomeno, altre ne posso aggiungere ancor più significative.

Le persone della categoria *B* dei ruoli di ricchezza mobile (commercianti e industriali) aventi in tutto il Regno un reddito accertato superiore a lire 15 mila annue (e quindi a lire 1.250 al mese, cifra invero più che modesta) non ammontano che a 59.000, sopra un totale di 1.196.261 iscritti, il che dovrebbe significare che in queste classi regna ovunque da noi la più nera miseria. A Genova, città di intensa vita economica, i commercianti e gli industriali figurano quest'anno tassati per un reddito annuo medio di lire 9.078, e i professionisti di lire 9.668. Queste cifre sono rispet-

tivamente a Milano 12.594 e 12.867, a Torino 12.925 e 10.429, a Roma 9.166 e 11.744, a Venezia 9.558 e 7.908, a Napoli 5.235 e 5.084, inferiori queste ultime alla media generale del Regno, che è di circa 6.700.

Gli è che da tempo si è venuta formando tra di noi, certamente anche per l'impunità ognor lasciata alle evasioni, una mentalità per la quale il *farla al fisco*, come volgarmente si dice, non è considerata, in vasti strati di cittadini, come un atto illecito che deve trovare resistenza e nell'onestà della coscienza e nel senso del dovere civico, bensì come un atto di abilità, di furberia quasi meritevole di lode, così da far talora qualificare per ingenui coloro, e fortunatamente non sono pochissimi, che pur nell'ambito tributario sentano di dover agire onestamente col soddisfare un obbligo fondamentale che il cittadino ha verso lo Stato, che pur gli assicura il pieno sviluppo della sua attività personale, pubblica e privata, in ogni campo della vita sociale.

Tutto ciò ha portato alle più deplorevoli conseguenze. Da un lato il contribuente, il quale coscienziosamente versi il dovuto all'Erario, non può a meno di farlo a malincuore e di sentire qualcosa di men che giusto nel proprio sacrificio, nello scorgere intorno a sè la schiera numerosa di quelli che in tutto o in gran parte, son riusciti a sottrarsi al loro dovere; dall'altro il funzionario delle imposte, che assiste alla fuga di tanti contribuenti, nel numero o nella misura, senza riuscire a raggiungerli quando tentano con ogni mezzo di sottrarsi a quel tributo che egli pur paga per intero, è necessariamente tratto ad un senso di sfiducia verso tutti, anche gli onesti, il che spiega gli inconvenienti che talora avvengono e danno luogo ad asprezze di rapporti, a lamentele non sempre prive di qualche fondamento.

Ma a questo proposito è pur doveroso il riconoscere anche qui le benemerenze del personale finanziario. Trattasi di funzionari provvisti di stipendi assai limitati, costretti a dibattersi fra ostacoli e difficoltà di ogni sorta, esposti talora, è la verità, a tentazioni non lievi, i quali pur adempiono al loro compito, quasi sempre ingrato, con rettitudine, con alto senso di dovere, con grande spirito di abnegazione. (*Vive approvazioni*).

Lo Stato infine è così venuto a trovarsi sia

nella impossibilità di realizzare effettivamente quello che pur è il fondamento morale dell'imposta, l'applicazione cioè di questa con criteri di giustizia assoluta e di perequazione completa, sia nella necessità di accrescere, nei momenti di bisogno, la pressione tributaria, aggravando la sperequazione a danno ancor maggiore dei contribuenti onesti ed a vantaggio di quegli evasori, che ben furono definiti dal Capo del Governo i peggiori parassiti della società nazionale.

Si poteva continuare su di questo indirizzo? Certamente no, Onorevoli Senatori.

Poichè non può contestarsi che causa, se non unica certo preminente, di questo deplorevole stato di cose consista appunto nella impunità finora accordata agli evasori, il Governo Fascista, che ognora persegue finalità moralizzatrici in tutti i campi della vita sociale, e che particolarmente intende restaurare l'autorità dello Stato e insieme rafforzare nel cittadino il senso del dovere civico, non poteva che affrontare senza esitazione anche questo problema.

Perciò il Governo ha creduto suo stretto compito presentare a voi questo disegno di legge, il quale, conviene ripeterlo, si prefisgue scopi non tanto fiscali, quanto e più ancora di giustizia e di perequazione tributaria. (*Benissimo*).

Il progetto del resto colma una lacuna nella nostra legislazione penale anche finanziaria, come è dimostrato nella relazione, poichè è pure da riconoscere che la morale pubblica e privata non può a meno, in qualsiasi campo e in qualsiasi tempo, di essere sorretta da una legge penale. Esso è pur assistito dall'esempio delle legislazioni estere, con questa sola differenza che le sanzioni da noi proposte si mantengono in una misura ben più mite. E che il Governo siasi proposto di essere assai misurato e di evitare ogni eccesso è pur dimostrato dal fatto che noi, con spirito di larga equità, abbiamo cercato di aderire il più possibile alle richieste di emendamenti fatteci dall'Ufficio Centrale, cui siamo grati per la cordiale collaborazione prestata.

L'egregio relatore on. Rava accenna nella sua pregevole relazione al grave peso delle sovrapposte locali. Come è stato testé pubblicato, il Governo non ha mancato di interessarsi

anche di questo importante problema, poichè con recente decreto a firma del Capo del Governo Ministro dell'Interno e del Ministro delle finanze è stata nominata una Commissione incaricata di fare uno studio completo sulla situazione finanziaria degli Enti locali sulla base dei dati statistici già raccolti e di presentare al più presto concrete proposte atte a dare una conveniente sistemazione alle finanze delle Province e dei Comuni, sistemazione di cui non si può a meno di riconoscere l'urgente necessità nell'interesse tanto degli Enti stessi quanto dei contribuenti.

Con questo disegno si provvede inoltre ad un'altra necessità, quella di porre freno ai tentativi di evasione in sede di pagamento che si manifestano in modo sempre più intenso.

La malizia umana riesce a escogitare i più abili sotterfugi per sottrarsi al pagamento del tributo nonostante che il reddito sia stato regolarmente accertato e non manchi la possibilità economica di pagare, in modo da rendere inefficaci e la multa per ritardato pagamento e l'esecuzione forzosa da parte dell'esattore.

Potrei addurre esempi molto singolari di questo fenomeno veramente preoccupante, così da rendere ormai indispensabile un rafforzamento efficace dei mezzi atti ad assicurare la riscossione dovuta.

Si è fatta l'obiezione che, prima di ricorrere ad un sistema di sanzioni penali contro le evasioni, si sarebbe dovuto riformare anzitutto i sistemi di accertamento delle imposte e in pari tempo diminuire le aliquote, ritenute troppo elevate.

Posso dichiarare che queste finalità fanno parte dei precisi propositi del Governo; ma non credo di convenire che esse possano avere la precedenza su di questo disegno di legge. (*Benissimo*).

E la ragione ne è semplice e chiara.

Gli attuali metodi di accertamento, che rimontano ad oltre mezzo secolo, presentano invero manchevolezze ed inconvenienti, tanto che sono avviati gli studi per una riforma. Questi studi saranno sollecitati il più possibile, e sono certo che ad essi continuerà a dare il validissimo contributo della sua competenza l'on. Mayer, quale Presidente della Commissione Centrale delle Imposte Dirette.

Ma l'applicazione di una radicale e completa

riforma di tal genere non può a meno di richiedere da un lato un'ampia preparazione, anche nel personale e negli Uffici, e dall'altro necessariamente presuppone per la sua attuazione pratica un periodo di finanza facile e abbondante.

Io sono convinto, e con me gli Uffici competenti, che l'applicare nell'attuale momento una siffatta riforma potrebbe facilmente esporre l'Erario, almeno in una prima fase, a rischi e sorprese che esso deve ora assolutamente evitare, non potendo esporsi al danno di possibili diminuzioni di entrate. Converrebbe pertanto attendere, anche per le diminuzioni di aliquote, momenti più larghi e propizi; ma ciò equivarrebbe a chiudersi in un circolo vizioso, poichè questi momenti di favorevole finanza non possono venire che da un maggior gettito delle imposte, da un maggior contributo dei cittadini.

D'altra parte un primo passo di qualche importanza è pur previsto da questo disegno di legge. L'art. 1º accenna ai modi e ai termini delle denuncie e l'art. 10 dà facoltà di dettare norme di attuazione. Mediante queste norme noi intendiamo di chiarire e precisare questa materia, ora piuttosto oscura ed incerta, in modo da facilitare il più possibile la denuncia del contribuente e rendere di agevole comprensione il suo compito, ispirandosi anche a criteri equitativi, specie circa il periodo di formazione dei nuovi redditi, come quelli di carattere variabile od incerto.

Se per questi non abbiamo potuto ammettere l'esenzione, come si accenna nella relazione, dalla penalità per infedele denuncia, da taluno proposta, si è perché è appunto in questo campo che più vasto si manifesta il fenomeno dell'evasione; l'accordare pertanto in questi casi senz'altro l'impunità avrebbe avuto la conseguenza di rendere questo disegno di legge uno strumento inefficace proprio là dove maggiore ne è il bisogno. Del resto io ben comprendo come nei casi dei redditi incerti e variabili sia doveroso procedere con cautela e con spirito di bene intesa equità; e posso assicurare che in questo senso saranno date opportune disposizioni. (*Benissimo*).

Quanto all'alleviamento delle aliquote, questo lo ripeto ancora, è pur nei propositi del Governo, il quale già si è messo su di questa via;

ma esso dipenderà soprattutto dagli stessi contribuenti, dalla misura con cui essi assolveranno il proprio dovere di non sottrarsi al versamento del tributo spettante allo Stato. (*Bene*).

A questo proposito è ora opportuno qui rammentare, poichè siffatti benefici cadono troppo facilmente nell'oblio, quanto in questo campo il Governo Fascista abbia già fatto.

Dal 1922 ad oggi alle aliquote delle imposte dirette sono state portate le seguenti variazioni: Imposta sui terreni, da un massimo di 19,59 al 7,50 per cento, imposta sui fabbricati, da un massimo di 27,70 al 7,50 per cento, imposta di R. M. per la categoria A da un massimo di 25,87 al 20 per cento, per la categoria B da un massimo del 20,10 al 14 per cento, per la categoria C da un massimo del 18,80 al 12 per cento, per la categoria D da un massimo dell'11,07 all'8 per cento.

Oltre alle riduzioni delle aliquote il Governo Fascista ha concesso numerosi altri sgravi che è bene qui precisare.

Ecco l'elenco soltanto dei principali provvedimento adottati:

Imposte dirette:

Regio decreto-legge 10 novembre 1922 numero 1431 con cui fu abrogata la nominatività obbligatoria dei titoli;

Regio decreto-legge 29 luglio 1925 n. 1262 col quale fu abrogata l'imposta del 15 per cento sui titoli suddetti;

Regio decreto-legge 30 agosto 1925 n. 1548 con cui furono adottati provvedimenti di esenzioni tributarie a favore delle nuove costruzioni;

Regio decreto-legge 15 agosto 1925 n. 1802 con cui fu concessa l'esenzione dell'imposta di R. M. al sopraprezzo delle azioni di nuova emissione;

Regio decreto-legge 20 settembre 1926 n. 1643 col quale furono emanati diversi ed importanti provvedimenti di sgravio a favore delle Società azionarie, degli Istituti di Credito fondiario, sui redditi agrari in casi di infortuni atmosferici, sui contributi dello Stato, delle Province e dei Comuni per fini di pubblico interesse ecc.;

Legge 14 giugno 1928 n. 1312 con cui furono concesse esenzioni tributarie alle famiglie numerose.

Tasse:

Con diversi decreti furono abolite le tasse sulle vendite di lusso; di gemme e gioielli ecc.; quelle turistiche; le tasse applicabili con fascette ai vini, liquori e specialità medicinali; la tassa sui conti di albergo; le tasse sulle entrate nei tiri, stabilimenti balneari ecc., le tasse sulle liberalità a favore degli Enti morali di beneficenza; la tassa sulle biciclette.

Con Regio decreto-legge 20 agosto 1923 n. 1802 fu abolita la tassa di successione nel nucleo familiare e ridotta quella oltre il quarto grado e fra estranei.

Con Regio decreto-legge 18 agosto 1927 n. 1463 fu ridotta del quarto la tassa sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.

Taccio poi delle riduzioni notevoli nelle tariffe postali e di altre numerose per quanto di minore importanza.

Quali sono state le ripercussioni finanziarie sul Bilancio di queste riduzioni e di questi sgravi? Notevolissime.

Dall'esercizio 1924-25 ad oggi i minori incassi dell'Erario per le cause sudette, ammontarono a ben lire 3,647,535,000. Detraendo 854 milioni dipendenti da maggiori introiti per nuove imposte ordinarie, rimane la cifra considerevole di circa due miliardi e ottocento milioni, costituente il beneficio concesso in questo periodo ai contribuenti.

L'ammontare annuo di tale beneficio, sempre in materia di imposte dirette, calcolato al 1^o gennaio 1929, tenuto conto dei maggiori sgravi a tale data e dedotto il raddoppiamento della tassa sui celibati, può calcolarsi ormai di circa 2 miliardi, cui conviene aggiungere circa mezzo miliardo per riduzioni di tasse sugli affari.

Ben si può affermare pertanto che il Governo Fascista nei limiti del possibile ha compiuto già passi assai rilevanti sulla via dell'alleviamento delle aliquote. Esso è disposto a continuare su di questo cammino, ma, a render ciò possibile una premessa e una condizione sono assolutamente indispensabili, il coscienzioso adempimento da parte di tutti del proprio dovere tributario.

A raggiungere questo scopo, a conseguire insieme finalità altamente moralizzatrici di giustizia e di perequazione fra i contribuenti, e mettere infine in grado lo Stato di soddisfare

sempre più le supreme esigenze della vita nazionale nel suo continuo sviluppo, nel suo sicuro cammino verso le mete immancabili, è rivolto questo disegno di legge. Ad esso quindi non potrà mancare l'alto consentimento del Senato, che ognora ha dimostrato di inspirare i suoi voti ai superiori interessi della Patria. (*Vive e generali approvazioni. — Applausi.*)

RAVA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, relatore. L'Ufficio centrale è grato all'onorevole ministro delle finanze del bello ed efficace commento che ha voluto dare alla legge ed alla relazione e ai voti nostri. L'Ufficio avrebbe desiderato illustrare maggiormente le norme per dare, con cifre ed esempi, piena ragione di alcuni suoi *desiderati*; ma è mancato il tempo. L'onorevole ministro delle finanze ha oggi largamente supplito a questo compito dandoci notizie, cifre e fatti che è bene restino chiaramente nei nostri annali.

L'Ufficio centrale si trovò tra due fuochi, le ragioni del Ministero delle finanze e quelle dei contribuenti, e cercò l'equità; ha riconosciuto santa e giusta questa *leva dei contribuenti* e non ha fatto che modificare gli articoli allo scopo di eliminare qualche asprezza e qualche durezza eccessiva, inevitabile nei voti della finanza, specie data la rapidità con cui è stata presentata questa legge. L'Ufficio centrale ha creduto bene fare tale opera, perchè voleva che non rimanesse nel contribuente l'impressione di procedure dure ed eccessive o di qualche atto men che giusto, sapendo che questo lascia sempre penoso strascico di lamenti e di proteste.

L'Ufficio centrale ha subito riconosciuto questa legge come una legge non solo finanziaria, ma pure altamente politica; ed ha fatto quanto poteva perchè essa sia armonica e perchè possa essere felicemente applicata. Esso ha pure, con lo stesso spirito, domandato equità e mitezza nel regolamento che dovrà applicarla. L'onorevole ministro delle finanze ha già affermato l'accordo con noi nel giudizio che questa dovrà essere una legge di giustizia, di moralità e di dovere, per modo che tutti i contribuenti concorrono a rafforzare lo Stato, da cui ricevono protezione ed aiuto; chi sfugge, deve essere punito. È disertore.

Ma lo Stato, ossia il fisco, deve essere giusto: e questo abbiamo cercato di affermare.

L'Ufficio centrale esprime il desiderio che l'aumento di reddito che è lecito sperare da questa legge vada — quando sarà possibile; e ciò è detto perchè l'Ufficio centrale è composto di persone di studio sereno, e non domanda cose impossibili — vada a favore di una riduzione delle aliquote troppo alte che sono riconosciute difetto della nostra legislazione. L'onorevole ministro ci ha presentato i dati delle riduzioni di recente ordinate, e bene ha fatto ad esporle al Senato, ma qui io aggiungo, (poichè altrimenti la sua dimostrazione avrebbe una lacuna), che il Capo del Governo, sempre previdente e pronto, già ha nominato la Commissione per la revisione delle imposte locali. Si sa che di fronte a una leggera riduzione nelle imposte di Stato per terreni e fabbricati, viene aumento delle imposte degli Enti locali e il contribuente si lagna.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Ed ha ragione!

RAVÀ. Mi si permetta allora di ricordare una norma in materie di imposte da me, alla Camera, proposta nei miei giovani anni. Cioè la distinzione, nella Cartella degli esattori, di ciò che si deve allo Stato e di ciò che si deve ai comuni ed alle provincie. Ma il contribuente di solito non fa la triplice distinzione, guarda la cifra totale, e, se essa cresce, se la prende con lo Stato! L'onorevole ministro delle finanze ha chiarito il bisogno e le norme per risolvere, non a danno dei fedeli contribuenti, questo problema. L'Ufficio centrale ringrazia e prega il Senato di voler dare voto favorevole agli articoli emendati di accordo e per amore di equità. E anche all'ordine del giorno nostro.

I voti di tendenza e di riforma avvenire, dell'Ufficio centrale sono stati benevolmente ed intelligentemente accolti dai due ministri che ci hanno anche aiutati nel lavoro; e questo dicasi specialmente per l'amico guardasigilli, custode geloso e competente della parte che riguarda le ammende, le multe e le pene.

L'Ufficio centrale si associa infine alle dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatto nei riguardi degli agenti del Fisco, che hanno un duro compito, sono esposti a fatiche, a tentazioni, a lotte; e sostengono, con coscienza tranquilla, un dovere che per se stesso è aspro;

tanto più che devono combattere *contro il malvolere e la possa* di certi cattivi contribuenti, cercando di tutelare gli interessi dello Stato.

L'onorevole ministro ci ha fatto belle promesse e noi dobbiamo dichiararci soddisfatti, perchè confidiamo che, nel Regolamento per l'applicazione di questa legge, si seguirà la massima — sempre viva e buona — di Orazio: *Rebus in arduis aequam servare mentem.* (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. A conclusione della discussione generale darò ora lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo:

« Il Senato, considerato che condizioni essenziali per intensificare la lotta contro le evasioni fiscali sono l'adeguazione del carico tributario alla capacità contributiva dei cittadini e la moralizzazione dei rapporti fra organi finanziari e contribuenti negli accertamenti tributari;

« fa voti,

« che il Governo nazionale, in armonia con gli intendimenti manifestati nell'attuazione della sua politica tributaria, voglia studiare e concretare, appena lo ritenga possibile, un sistema di minimi imponibili e di aliquote moderate e rispondenti alla reale capacità contributiva dei cittadini ed un ordinamento della procedura di accertamento e della giustizia tributaria ispirato sempre più a evidenti criteri di verità e di equità tributaria ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

Tutti i redditi soggetti alle imposte dirette devono essere denunciati agli uffici competenti nei modi e nei termini fissati dalle leggi e dai regolamenti.

(Approvato).

Art. 2.

Chiunque ometta di fare la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette a termini dello articolo precedente, è soggetto ad una sovrapposta pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno, ed è punito inoltre con una ammenda da lire cento a lire duemila.

Il contribuente andrà esente dalle pene indicate nel comma precedente, quando possa dimostrare che era fondatamente contestabile la esistenza del suo reddito al momento in cui egli doveva fare la denuncia.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque abbia denunciato un reddito inferiore di almeno un quarto a quello che risulterà dopo definito l'accertamento, è soggetto ad una sovrapposta pari ad un terzo della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta per un anno, e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Non vi è luogo ad applicazione di sovrapposta quando la differenza di reddito netto traggia origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque compia atti diretti a sottrarre i propri redditi alla imposta — come l'alterazione dei registri contabili, la omessa inscrizione di attività negli inventarii, o la inscrizione in essi di passività inesistenti, la formazione di scritture e di altri documenti fintizi, la dichiarata inesistenza totale o parziale di cespiti che si accertino poi sussistenti — è soggetto alla sovrapposta di cui agli articoli 2 e 3, ed è inoltre punito colla multa da lire 500 a lire 5000, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalle leggi penali. L'occultamento al datore di lavoro, da parte degli operai, del proprio stato di celibato, e la dichiarazione agli uffici delle imposte ed al datore di lavoro di una età diversa dalla vera, in quanto influente agli effetti della imposta, sono punibili coll'ammenda da lire 20 a lire 100.

(Approvato).

Art. 5.

Nei casi di recidiva, nei cinque anni, la multa comminata dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà, ed alle ammende che saranno applicabili in dipendenza della presente legge è sostituita la multa da lire centocinquanta a lire tremila.

(Approvato).

Art. 6.

Il debito per imposte dirette è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette:

Chiunque esercitando una professione od altra attività lucrativa per la quale abbia l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione, patente od inscrizione in registri o albi professionali, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette afferenti l'attività medesima, è sospeso dall'esercizio della sua attività secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'artic. 10 della presente legge.

Chiunque, all'infuori delle persone contemplate nei commi precedenti, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette è punito colla multa da lire 200 a lire 2000.

Il contribuente che si trovi in alcuno dei casi indicati dai precedenti comma 2 e 3, è ammesso a dimostrare con domanda diretta al pretore che la morosità è dovuta esclusivamente ad assoluta impossibilità economica. Il pretore, sentito l'interessato, l'esattore e il rappresentante dell'ufficio delle imposte competente, decide se la sospensione o la multa debbano o non essere mantenute.

La decisione è emanata entro un mese con semplice ordinanza non soggetta ad alcun gravame, né ordinario né straordinario.

In ogni caso quando la morosità risulti fraudolenta è aggiunta la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

GAROFALO. Chiedo di parlare sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Desidero fare osservare che nell'art. 6 a proposito della morosità protratta per sei mesi, si parla di multa come pena.

Ma qui siamo in tema di contravvenzione: non c'è frode, non malafede, non simulazione; dunque non si tratta di delitto. Ora, secondo il codice penale la multa è tra le pene dei delitti: per le contravvenzioni invece, la pena è l'ammenda. È vero che l'una e l'altra, in mancanza di pagamento, si convertono in pene restrittive della libertà personale: ma vi è pure una diversità. La multa si converte in detenzione, cioè carcere; l'ammenda si converte in arresto. Evidentemente c'è una differenza, se non altro morale: il carcere è cosa che lede l'amor proprio molto più che l'arresto: il primo lascia sempre un'ombra sulla riputazione delle persone, ciò che l'altro non fa. Tale è il significato che si dà a codeste parole; e poichè siamo in materia di contravvenzioni, io mi domando perché il decreto parli di *multa*, e non di *ammenda*. Io desidererei dunque una rettificazione. La multa è stata collocata benissimo nell'art. 4, dove si parla di sottrazione dei redditi all'imposta, di alterazioni ecc. In quei casi vi è l'intenzione di frodare l'Erario: ma la morosità, che può essere involontaria, e dipendere da tante cause diverse, è una vera e propria contravvenzione; e perciò la pena deve essere l'ammenda.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. È stato adoperato questo termine «multa» con intenzione, cioè si è voluto che la morosità sul pagamento di sei rate successive d'imposta fosse un delitto e non una contravvenzione, proprio per un riguardo al contribuente, perchè nelle contravvenzioni, come l'on. Garofalo che è maestro in questa materia mi insegnava, basta la volontarietà del fatto, e si prescinde da qualsiasi altra indagine sull'elemento volitivo. Invece, classificando la morosità come delitto, si può ricercare se vi sia stato dolo nel mancato pagamento. Noi abbiamo voluto ammettere il contribuente a provare che egli non ha pagato, non solo perchè non era in condizioni di pagare, ma anche per altre ragioni di forza maggiore, perchè, per esempio, era assente o era ammalato. Ora, se noi vogliamo rendere possibile l'indagine su questo elemento del dolo, dobbiamo fare del reato un delitto, e non una contravvenzione.

Se ne facessimo invece una contravvenzione, basterebbe il fatto di non aver pagato per incorrere nelle sanzioni della legge.

Pregherei quindi il Senato di mantenere la formula da noi proposta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Garofalo se insiste nella sua proposta.

GAROFALO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 6, nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Le penalità di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

Le multe e le ammende che saranno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrapposta per omessa denuncia è ridotta alla metà, quella per infedele denunzia è annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente legge sono ridotte ad un quarto.

(Approvato).

Art. 8.

I possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge non avessero ancora presentata la dichiarazione nei modi e termini stabiliti, o l'avessero presentata incompleta, sono ammessi a fare regolare dichiarazione all'Ufficio delle imposte territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione delle norme, di cui all'art. 10, in esenzione da qualsiasi penalità.

Il contribuente che presenta la dichiarazione entro il termine del comma precedente, e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, sarà assoggettato alla imposta soltanto con decorrenza dal 1º gennaio 1929.

(Approvato).

Art. 9.

Le penalità stabilite in dipendenza della presente legge sostituiscono tutte quelle attualmente vigenti in materia di imposte dirette ordinarie.

(Approvato).

Art. 10.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, saranno stabiliti i termini per la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette e saranno emanate le altre norme necessarie per la integrazione ed attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

(Le urne rimangono aperte).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Salata a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro » (1661).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Salata della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero D'Aste, Ancona, Appiani, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bonicelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Chersich', Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Corradini, Credaro.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Garofalo, Garroni, Gonzaga, Guidi.

Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Moretta, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pironti, Porro.

Quartieri.

Rava, Rossi Giovanni.

Salandra, Salata, Scaduto, Schanzer, Sili, Simonetta, Soderini, Squitti, Supino.

Tacconi, Tolomei, Torraca.

Venturi, Vigliani, Volpi.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'articolo 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sulla

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1928

assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (N. 1640):

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino (N. 1670):

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione con la Società Anonima Ricuperi Marittimi Genova (Sorima) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscavi affondati durante la guerra (N. 1649):

Senatori votanti	92
Favorevoli	85
Contrari	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di « Poderi di addestramento pratico alla agricoltura per giovani contadini » (N. 1656):

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Istituzione di Uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le Capitanerie di porto (N. 1657):

Senatori votanti	92
Favorevoli	85
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzanti con il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di Enti del Friuli (N. 1664):

Senatori votanti	92
Favorevoli	82
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 (N. 1665):

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 (N. 1666):

Senatori votanti	92
Favorevoli	82
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore (N. 1064):

Senatori votanti	92
Favorevoli	82
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore è prorogato al 28 febbraio 1929 (N. 1655):

Senatori votanti 92

Favorevoli 84

Contrari 8

Il Senato approva.

Penalità in materia di imposte dirette (N. 1647):

Senatori votanti 92

Favorevoli 77

Contrari. 15

Il Senato approva.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i nomi degli onorevoli senatori che dovranno far parte della Commissione speciale incaricata di esaminare i disegni di legge per conversione di decreti, che, durante l'intervallo dei nostri lavori, perverranno alla Presidenza dopo l'approvazione della Camera dei deputati. La Commissione risulta composta dei senatori: Berio, Corbino, D'Amelio, De Vito, Loria, Marcello, Mayer, Melodia, Morrone, Paulucci di Calboli, Pironti, Rainieri, Ricci Corrado, Schanzer, Simonetta.

L'ordine del giorno essendo esaurito, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

